

TITOLO V

PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO E FINANZIAMENTO

CAPO I.

LA FINANZA LOCALE.

ART. 66.

(Le entrate degli enti locali).

Le entrate tributarie dei Comuni sono costituite dal gettito dei tributi propri e dalle quote dei tributi erariali che alimentano il fondo di cui al successivo articolo 71.

Le entrate extratributarie sono costituite da contributi dello Stato e della regione, da entrate patrimoniali e da altri cespiti derivanti da successioni e donazioni.

ART. 67.

(I tributi propri).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, norme aventi valore di legge per adeguare il sistema tributario al principio costituzionale della autonomia degli enti locali, secondo i principi e i criteri direttivi determinati dalla presente legge, provvedendo:

1) alla istituzione dell'imposta locale sulle proprietà immobiliari e alla contemporanea esclusione dall'ILOR dei redditi relativi ai cespiti assoggettati all'imposta locale sui redditi;

2) alla soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, e alla sua sostituzione con:

a) la tassazione, in sede di applicazione dell'imposta sul reddito delle per-

sone giuridiche, degli incrementi di valore reali comunque realizzati;

b) la tassazione separata degli stessi incrementi, in sede di applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la metà delle aliquote applicate sugli scaglioni del tributo sul reddito e comunque con una aliquota massima non superiore al 5 per cento. Può altresì prevedersi la riduzione delle aliquote dell'imposta di registro gravante sui trasferimenti che danno luogo agli incrementi di valore sopra indicati;

3) alla modifica della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto nella fase al dettaglio al fine della attribuzione del 50 per cento del gettito del tributo agli enti locali e per garantire una loro più effettiva partecipazione all'accertamento dell'imposta.

ART. 68.

(L'imposta locale sulle proprietà immobiliari).

La disciplina dell'imposta sulle proprietà immobiliari, di cui al punto 1) del precedente articolo, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) carattere reale e proporzionale dell'imposta;

2) applicazione dell'imposta, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche ovunque residenti, al valore delle aree fabbricabili e degli immobili in uso di civile abitazione situati nel territorio dello Stato, posseduti a titolo di proprietà o di altri diritti reali;

3) obbligo di presentare, entro il 20 febbraio di ogni anno, all'Ufficio comunale nel cui territorio è situato l'immobile, una apposita dichiarazione per ogni cespite, indicante le caratteristiche dell'immobile ed il numero della partita catastale e, in mancanza di accatastamento, gli estremi della ricevuta dell'ufficio catastale comprovante la richiesta di accatastamento relativa ad ogni singolo cespite;

4) determinazione del valore tassabile sulla base del valore di mercato del

cespite indicato dal contribuente nella dichiarazione:

a) per gli immobili accatastati, il valore dichiarato non può essere inferiore al maggiore dei valori determinati o avendo riguardo al reddito medio ordinario risultante dal catasto moltiplicato per coefficienti stabiliti con frequenza biennale dal Ministro delle finanze oppure al valore definito, e — in mancanza di esso — dichiarato, ai fini della applicazione dell'imposta di registro, di successione o dell'IVA a trasferimenti, avvenuti entro il quinquennio precedente, aventi per oggetto lo stesso immobile;

b) per gli immobili non accatastati, il valore è determinato comparativamente avendo riguardo al valore di mercato di unità immobiliari con caratteristiche simili, nonché al reddito netto di cui tali immobili sono suscettibili, tenendo conto del tasso medio di capitalizzazione, applicato nel periodo di tassazione, per gli investimenti immobiliari nella località in cui si trovano gli immobili stessi. In ogni caso il valore dichiarato non può essere inferiore al valore definito o — in mancanza di esso — a quello dichiarato ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, di successione o dell'IVA a trasferimenti, avvenuti entro il quinquennio precedente, aventi per oggetto lo stesso immobile;

c) per le abitazioni date in affitto e soggette a legislazione vincolistica, l'imposta è ridotta fino a due terzi, proporzionalmente alla data in cui risale il regime di blocco;

5) obbligo di corresponsione al Comune dell'imposta nello stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione;

6) obbligo a carico del notaio di indicare, nell'atto pubblico o nella scrittura privata autenticata stipulati ai fini del trasferimento della proprietà dell'immobile, gli estremi della quietanza di pagamento dell'imposta relativa all'immobile trasferito;

7) determinazione da parte dei comuni, anche in relazione alle caratteristi-

che dell'immobile, all'aliquota entro i limiti dello 0,50-1 per cento;

8) attribuzione ai comuni del potere di accertamento del valore venale;

9) possibilità accordata ai soggetti passivi dell'imposta sulle proprietà immobiliari di detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche una quota fissa non superiore a lire 100.000;

10) previsione di sanzioni anche a carico del notaio, per l'omessa indicazione e comunicazione degli elementi di cui al n. 6 a lui imputabili;

11) esenzione dall'imposta dell'immobile abitato dal proprietario nel comune di residenza, quando il valore è inferiore a 15 milioni e riduzione a metà della aliquota per quelli aventi un valore tra 15 e 30 milioni; esenzioni dall'imposta degli immobili di proprietà dello Stato, dei comuni, delle associazioni intercomunali, dei comprensori, delle regioni e degli IACP, dei fondi rustici e delle costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché degli immobili strumentali destinati ad esercizio di attività agricola industriale ed artigianale.

ART. 69.

(Modifiche alla disciplina dell'IVA).

La disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sarà riveduta in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) attribuzione diretta della metà del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, nella fase al dettaglio, ai Comuni e al Comprensorio sul territorio dei quali si svolge l'attività commerciale;

2) presentazione, da parte dei commercianti al minuto, all'Ufficio IVA competente della dichiarazione annuale in duplice copia, prevista dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; copia della dichiarazione è rimessa dall'ufficio IVA ai Comuni di domicilio fiscale del contribuente, entro il 30 giugno di ogni anno;

3) obbligo di adozione da parte dei commercianti al minuto di registratori di cassa automatici, con contatore incorporato, che consentano il controllo delle vendite effettuate; il Ministro delle finanze stabilirà con proprio decreto modalità e criteri per l'adozione dei registratori, anche al fine dell'utilizzo di quelli esistenti;

4) partecipazione del Comune di domicilio fiscale del contribuente, all'accertamento dell'IVA, mediante segnalazione all'anagrafe tributaria e all'ufficio IVA competente, di dati, fatti ed elementi atti a porre in grado l'ufficio di rettificare la dichiarazione annuale o di procedere all'accertamento induttivo. In particolare i Comuni potranno controllare la regolare tenuta da parte dei commercianti al minuto, del registratore di cassa di cui al punto 3), delle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'applicazione dell'IVA e verificare la corrispondenza della situazione magazzino alle risultanze delle suddette scritture contabili;

5) esonero dalla tenuta del registro dei corrispettivi (e del registratore di cassa) dei commercianti al minuto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore ai 30 milioni di lire e applicazione dell'imposta in misura forfettaria sull'ammontare degli acquisti dichiarato annualmente, aumentato di una percentuale di ricarico, variabile per settori merceologici che dovrà essere stabilita dal Ministro delle finanze, sentito il parere delle associazioni di categoria, dei Comprensori e dei Comuni.

ART. 70.

(Partecipazione dei Comuni all'accertamento).

L'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« *Partecipazione dei Comuni all'accertamento.* — I Comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo.

Gli uffici delle imposte devono trasmettere ai Comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi:

1) entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono pervenute, le copie delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2;

2) entro il 1° marzo dell'anno in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o d'ufficio relative a persone fisiche, fatta eccezione per gli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43.

Il Comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale l'ufficio delle imposte ha comunicato proposta d'accertamento ai sensi del comma precedente può proporre l'aumento degli imponibili indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. A tal fine il Comune si avvale dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35. La proposta di aumento adottata con deliberazione della giunta comunale sentito il Consiglio tributario se istituito, deve pervenire all'ufficio delle imposte nel termine di centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al n. 2 del comma precedente. La deliberazione della Giunta comunale è immediatamente esecutiva.

Le proposte di accertamento dell'ufficio delle imposte e le proposte di aumento del Comune devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una delle copie, datata e sottoscritta, viene restituita in segno di ricevuta all'ufficio mittente.

L'ufficio delle imposte entro i successivi novanta giorni, per le proposte non variate dal Comune nonché per quelle variate in aumento e integralmente accolte dall'ufficio medesimo provvede alla notificazione degli accertamenti; per le proposte variate e non accolte integralmente replica motivatamente rimettendo al Comune l'avviso di accertamento da notificare al contribuente. In quest'ultimo caso il Comune, entro i sessanta giorni ulterior-

mente successivi, procede alla notificazione dell'avviso di accertamento ovvero alternativamente propone ricorso in sede contenziosa da notificare al contribuente assieme all'avviso di accertamento e dandone notizia allo stesso ufficio delle imposte.

Il maggiore accertamento determinato in sede contenziosa rispetto all'accertamento definito dall'ufficio delle imposte è liquidato a favore del Comune oppo-
nente ».

È abolita la Commissione mista erariale e comunale di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed il predetto articolo è abrogato.

ART. 71.

(Fondi comuni e criteri di ripartizione).

Per il finanziamento delle loro funzioni normali, le Regioni, i comprensori e i Comuni partecipano a quote percentuali delle entrate tributarie e da indebitamento dello Stato, determinate ai sensi dell'articolo successivo con distinto riferimento a ciascuno dei tre enti e con conseguente stanziamento su tre distinti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro di altrettanti fondi comuni intestati rispettivamente alle Regioni, ai comprensori e ai Comuni.

Dal computo delle entrate tributarie ai fini del calcolo percentuale di cui al precedente comma, debbono restare esclusi i proventi dei dazi e diritti doganali, delle entrate fiscali, dei monopoli, del lotto, delle lotterie e dei canoni radio-TV.

Le Regioni partecipano alla impostazione del bilancio dello Stato, per le parti di previsione e di determinazione che coinvolgono il finanziamento delle funzioni normali, delle funzioni delegate, e dello sviluppo regionale, comprensoriale e comunale, per il tramite della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Le osservazioni e le proposte in quella sede formulate dalle Regioni debbono essere portate

all'esame del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, ed allegate al disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato da presentare al Parlamento.

Per la ripartizione di ciascun fondo comune rispettivamente tra le Regioni a statuto ordinario, tra i comprensori e tra i Comuni provvede il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, in applicazione di parametri e criteri obiettivi, determinati dalla legge sulla base di analisi dei costi dei servizi e degli interventi locali, anche in relazione alle diverse dimensioni demografiche, e alle diverse situazioni geografiche, economiche, e sociali degli enti locali. Fino alla entrata in vigore della legge predetta, si provvede con osservanza dei criteri e dei parametri stabiliti dall'articolo 8, comma quinto e seguenti, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Sono abrogati gli altri commi del medesimo articolo 8.

ART. 72.

(Determinazione dei fondi comuni).

La determinazione delle quote di partecipazione percentuale alle entrate tributarie e da indebitamento dello Stato da destinare al finanziamento delle funzioni normali delle Regioni, dei comprensori e dei Comuni ai sensi del primo comma dell'articolo precedente è stabilita con legge della Repubblica, da adottarsi entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, sulla base di una generale ricognizione delle funzioni trasferite ai vari livelli di autonomia con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e in attuazione della presente legge, nonché dei relativi costi e fabbisogni di finanziamento. Il Governo presenterà il relativo disegno di legge, corredato di analitiche rilevazioni e dei computi da elaborare sui più recenti dati consuntivi, entro i sei mesi precedenti la scadenza in-

dicata, sentiti i pareri della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché delle associazioni rappresentative dei Comuni e dei comprensori.

Le quote determinate ai sensi del comma precedente, sono confermate o variate annualmente, in sede di impostazione del bilancio di previsione dello Stato, in relazione alle modifiche intervenute nella definizione dei compiti e delle funzioni locali, nella determinazione degli *standards* dei servizi, e dell'ammontare dei relativi costi e fabbisogni. Il Governo acquisisce preliminarmente, al riguardo, i pareri delle associazioni rappresentative degli enti locali e della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e ne dà comunicazione al Parlamento.

In sede di prima attuazione, e fino all'entrata in vigore della legge di cui al primo comma, la quota percentuale di partecipazione alle entrate erariali destinata ad alimentare i tre fondi comuni di cui al precedente articolo è stabilita rispettivamente:

a) per le Regioni a statuto ordinario in misura non inferiore a quanto necessario per trasferire loro risorse corrispondenti a quelle stanziato sul fondo comune nel precedente esercizio finanziario, con applicazione delle integrazioni contemplate dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1976 n. 356, diminuite di quanto nello stesso esercizio finanziario stanziato sui bilanci delle Regioni medesime per il finanziamento di funzioni trasferite ai comprensori e ai Comuni;

b) per i comprensori, in misura non inferiore alla somma delle entrate a qualsiasi titolo acquisite dalle province nel precedente esercizio finanziario, maggiorata di quanto nello stesso esercizio stanziato sui bilanci dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e di altri enti pubblici per il finanziamento di funzioni trasferite ai comprensori e diminuita di quanto nello stesso precedente esercizio stanziato sui bilanci delle province per il finanziamento

di funzioni trasferite ai Comuni o alle Regioni;

c) per i Comuni, in misura non inferiore a quanto necessario per trasferire loro risorse corrispondenti all'ammontare complessivo delle somme loro assegnate dal bilancio dello Stato per il precedente esercizio finanziario, maggiorato di quanto nello stesso esercizio stanziato sui bilanci dello Stato, delle Regioni, delle province e di altri enti pubblici per il finanziamento di funzioni trasferite ai Comuni e diminuito delle spese sostenute dai comuni ai sensi dell'articolo 161.

Nella determinazione percentuale della prima partecipazione dei comprensori alle entrate erariali di cui al comma precedente dovrà essere computata una quota aggiuntiva per spese di impianto e di organizzazione pari a un quinto del fondo comune comprensoriale.

Nella determinazione percentuale della prima partecipazione dei comprensori e dei Comuni alle entrate erariali di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere computata una maggiorazione corrispondente a quanto necessario per assicurare ai comprensori e ai Comuni un incremento dei rispettivi fondi pari percentualmente a quello assicurato al fondo comune regionale dall'applicazione dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356.

ART. 73.

(Ripartizione del fondo tra i Comuni).

I criteri e i parametri di riparto tra i Comuni di cui all'articolo 71, saranno inizialmente applicati al 10 per cento del fondo ivi previsto, mentre per il restante 90 per cento il riparto sarà effettuato in proporzione alla spesa sostenuta da ciascun Comune per l'anno 1978 quale risulta dal suo bilancio consuntivo di modo che, su tale quota del fondo, a ciascun Comune compete la stessa percentuale rispetto alla propria spesa per il 1978.

Per ciascun anno successivo la quota del fondo ripartita con i criteri e i parametri dell'articolo 71 aumenterà di dieci punti percentuali e corrispondentemente diminuirà la quota del fondo ripartita

secondo i criteri di proporzionalità alla spesa pregressa indicati al comma precedente.

ART. 74.

(Finanziamento dei programmi di sviluppo).

Per il finanziamento dei programmi di sviluppo delle Regioni, dei comprensori e dei Comuni è riservato il fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Su tale fondo sono recati annualmente stanziamenti commisurati per una parte a un quinto dei tre fondi comuni di cui all'articolo 71 e per un'altra parte a una quota percentuale delle spese in conto capitale (o di investimento) stanziato sul bilancio dello Stato, quota da determinare annualmente in sede di impostazione del bilancio dello Stato.

Fermi restando criteri e procedimenti di riparto fra le Regioni quali stabiliti dall'articolo 9, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota del fondo di sviluppo assegnata a ciascuna Regione è da ognuna ripartita tra i Comprensori in essa ricompresi riservando a sé medesima quanto da assegnare al finanziamento dello sviluppo nell'ambito delle funzioni di propria diretta competenza. Il riparto avverrà sulla base dei criteri e in funzione degli obiettivi del programma regionale di sviluppo e dei programmi comprensoriali su quello correlati, sentiti i pareri di ciascun Comprensorio e tutti assieme confrontandoli in apposita conferenza con i rappresentanti comprensoriali. I criteri del riparto tra i Comprensori non possono tradursi in vincoli di bilancio e di destinazione, settoriale o territoriale, della spesa.

Ciascun Comprensorio ripartisce la quota del fondo di sviluppo assegnatagli dalla Regione fra i Comuni in esso ricompresi, riservando a se medesimo quanto da imputare al finanziamento dello sviluppo nell'ambito delle funzioni di propria diretta competenza. Il riparto avverrà sul-

la base dei criteri e in funzione degli obiettivi del programma comprensoriale di sviluppo, nonché dei programmi settoriali di investimento e dei programmi finanziari pluriennali dei Comuni considerata anche la fattibilità e i prevedibili tempi di attuazione di tali programmi.

Ai fini di tale riparto il Comprensorio raccoglie documentate richieste, proposte e pareri di ciascun Comune e tutti assieme confronterà in apposita conferenza con i rappresentanti comunali. Il Comprensorio può vincolare le somme assegnate ai Comuni per settori d'intervento, programmi o progetti. La legge regionale stabilisce modi, sedi e procedimenti di appello dei Comuni avverso al riparto determinato dal Comprensorio ed ai vincoli di destinazione della spesa da esso apposti.

ART. 75.

(Divieto di contrarre mutui).

Gli enti locali possono contrarre mutui solo per spese d'investimento o per operazioni finanziarie non destinate al ripiano dei disavanzi di gestione delle aziende che esplicano servizi di competenza comunale o comprensoriale.

L'ammontare delle somme destinate al pagamento degli ammortamenti e degli interessi non può superare il 20 per cento delle entrate annue complessive derivanti dai tributi propri, dai trasferimenti di cui al precedente articolo 71 e dalle entrate patrimoniali.

CAPO II.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE.

ART. 76.

(Bilancio e contabilità).

Il bilancio e la contabilità dei Comuni e dei Comprensori sono disciplinati secondo i principi fondamentali e le norme di

coordinamento dettati dalla legge 19 maggio 1976, n. 335, con riferimento ai bilanci e alla contabilità delle Regioni. La legge regionale provvede a svolgere e a estendere tali norme e principi ai Comprensori e ai Comuni, assumendo il programma comprensoriale di sviluppo come riferimento per l'impostazione del bilancio pluriennale del comprensorio e i programmi d'investimento e di interventi predisposti dal Comune come riferimento per l'impostazione del bilancio pluriennale del Comune.

In mancanza della legge regionale di cui al comma precedente si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

ART. 77.

(Finalità e metodi del bilancio).

I bilanci dei Comuni e dei Comprensori determinano per il periodo di riferimento i movimenti finanziari attraverso cui l'amministrazione locale realizza gli obiettivi della programmazione, mediante una gestione unitaria ed efficiente delle risorse.

Nel formulare e nel dare esecuzione ai bilanci i Comuni e i Comprensori devono tendere in particolare a:

1) realizzare l'unificazione della gestione finanziaria con la programmazione e l'azione amministrativa;

2) correlare i movimenti finanziari agli obiettivi che s'intendono perseguire, mediante individuazione qualitativa e quantitativa degli obiettivi stessi;

3) utilizzare, ai fini della formazione dei programmi e dei bilanci e dell'attuazione degli stessi, aggiornate tecniche di analisi economica, nonché sviluppare i controlli di gestione.

ART. 78.

(Bilancio pluriennale).

I Comuni e i Comprensori adottano, in correlazione al programma di sviluppo socio-economico e agli altri strumenti di

programmazione generale, un bilancio pluriennale, avente la stessa durata di questi.

Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che si prevede di acquisire e di impiegare nel quinquennio considerato, ai fini della realizzazione del programma.

Ogni anno, insieme alla approvazione del bilancio annuale, il bilancio pluriennale è sottoposto ad aggiornamento, con riguardo al programma pluriennale.

Il bilancio pluriennale costituisce il quadro di riferimento per l'adozione dei bilanci annuali e delle deliberazioni che comportano spese destinate a vincolare il bilancio per più anni.

L'adozione del bilancio pluriennale non comporta l'autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese in esso contemplate.

ART. 79.

(Bilancio annuale di previsione).

I Comuni e i Comprensori adottano ogni anno entro il 30 novembre il bilancio annuale di previsione, formulato in termini di competenza e in termini di cassa.

L'anno finanziario dell'amministrazione locale coincide con l'anno solare. Per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo.

Il bilancio indica:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio in corso;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio a cui il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione tra riscossione

e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

È vietata qualunque gestione di fondi, pertinenti a qualsiasi titolo ai Comuni e ai Comprensori, al di fuori del rispettivo bilancio.

Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio di previsione al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esso connesse. Tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

ART. 80.

*(Quantificazione delle entrate
e delle spese).*

Le entrate derivanti da tributi propri sono indicate in bilancio nell'ammontare presunto in base all'andamento del relativo gettito nell'anno in corso e negli anni precedenti, nonché in base alle previsioni, formulabili sulla base di analitiche motivazioni, circa l'andamento futuro di tale gettito.

Le entrate derivanti da trasferimenti di fondi sono indicate tenendo conto delle previsioni assunte dagli organi statali e regionali competenti o, in mancanza, in un ammontare non superiore a quello determinabile in base alla somma attribuita all'ente nell'esercizio in corso.

Le entrate dipendenti da corrispettivi di servizi sono indicate sulla base degli elementi previsti dal primo comma, tenuto conto delle eventuali variazioni già decise in ordine alla determinazione delle tariffe.

Le spese sono iscritte in bilancio, agli effetti della competenza, nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che si prevede daranno luogo, nell'esercizio a cui il bilancio si riferisce, ad impegni di spesa a norma del successivo articolo 86 e, agli effetti della cassa, nella misura necessaria per i pagamenti ai quali si prevede di dover far fronte nell'esercizio medesimo.

ART. 81.

*(Classificazione delle entrate
e delle spese).*

Le entrate sono ripartite nei bilanci in cinque titoli, corrispondenti alle seguenti classi: trasferimenti di fondi statali e regionali anche sotto forma di partecipazione a tributi erariali; tributi propri; corrispettivi di servizi e da proventi di beni demaniali e patrimoniali; alienazioni di beni patrimoniali; mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie. Nell'ambito di ciascun titolo, sono ripartite in categorie secondo la loro natura ed in capitoli secondo l'oggetto.

Le spese sono ripartite secondo categorie di programmi e progetti, in armonia con le previsioni della programmazione, e sono correlate agli obiettivi da raggiungere. Le spese per l'ordinario funzionamento dell'organizzazione dell'ente sono ripartite per aree di attività.

Nel bilancio annuale le spese, nell'ambito di ciascuna categoria o progetto o area di attività, sono ripartite in capitoli comprendenti un solo oggetto o più oggetti tra loro collegati.

Le entrate e le spese inerenti ai servizi organizzati in unità di gestione figurano, secondo le categorie di programma a cui rispettivamente appartengono, nel bilancio del Comune e del Comprensorio.

Per ogni unità di gestione, uno specifico prospetto rappresenta, in allegato al bilancio, le entrate e le spese ad essa inerenti.

La Regione indicherà i criteri per l'unificazione delle denominazioni, e per la loro codificazione, dei capitoli concernenti spese della medesima natura dei bilanci della Regione stessa e degli enti locali.

Ai fini del coordinamento tra i dati dei bilanci locali e quelli della contabilità nazionale, in apposito allegato al bilancio le spese sono riclassificate secondo la ripartizione adottata nel bilancio dello Stato per lo stesso esercizio.

ART. 82.

(Fondi di riserva).

Nel bilancio annuale sono inseriti, tra le previsioni di competenza, due fondi di riserva, al fine di consentire prelievi di somme da iscrivere in aumento agli stanziamenti di capitoli esistenti o in nuovi capitoli, per far fronte rispettivamente a spese dovute e a spese impreviste, aventi carattere di imprescindibilità ed improrogabilità. Il fondo di riserva per le spese impreviste non può superare il 2 per cento dell'ammontare totale delle spese.

E altresì istituito fra le previsioni di cassa un fondo di riserva globale non superiore al 15 per cento dell'ammontare delle spese.

ART. 83.

(Spese attinenti alle funzioni delegate).

Le spese attinenti alle funzioni delegate sono stanziare in bilancio nelle rispettive categorie di programma unitamente alle altre inerenti alle funzioni del Comune o del Comprensorio in modo da realizzare gli obiettivi determinati dagli indirizzi regionali e dalla programmazione.

Un apposito allegato rappresenta le spese inerenti alle funzioni delegate e fornisce, mediante apposite note, la dimostrazione degli obiettivi di cui al precedente comma.

ART. 84.

(Gestione provvisoria del bilancio).

Ove il bilancio annuale non venga deliberato entro il termine indicato dall'articolo 79, il Consiglio può autorizzare l'esercizio provvisorio per un periodo limitato e comunque non superiore a quattro mesi, entro il limite massimo di un dodicesimo per ciascun mese, cumulativamente considerati, assumendo eventualmente come base le previsioni del nuovo bilancio, predisposto dalla Giunta.

L'esercizio provvisorio si intende autorizzato di diritto ove il bilancio sia stato

deliberato entro il termine indicato dall'articolo 79, ma sia ancora pendente il procedimento di controllo. In tal caso il limite massimo è di due dodicesimi della spesa prevista per ciascun capitolo del bilancio deliberato, salve le maggiori spese dovute nel periodo richiesto per ragioni di imprescindibilità e improrogabilità.

Ove il bilancio sia rinviato per il rimesse, l'esercizio provvisorio si intende autorizzato sino a quando non venga deliberato un nuovo bilancio, entro il limite massimo di due dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo del bilancio relativo all'esercizio precedente, salve sempre le maggiori spese previste dall'ultima parte del comma precedente.

ART. 85.

(Variazioni e assestamento del bilancio).

Ogni variazione del bilancio, salvo quelle derivanti dall'utilizzazione dei fondi di riserva o da storni da capitolo a capitolo, deve essere disposta, approvata dal Consiglio comunale o comprensoriale.

Entro il 30 giugno di ogni anno è deliberato dal Consiglio comunale o comprensoriale l'assestamento del bilancio stesso, col quale si provvede in particolare all'aggiornamento degli elementi previsti dall'articolo 79 e ad ogni variazione che si sia resa necessaria.

ART. 86.

(Gestione delle entrate e delle spese).

Il Comune e il Comprensorio possono assumere obbligazioni a carattere pluriennale per l'esecuzione di opere od interventi che si protragga per più esercizi o quando ciò sia necessario per assicurare la continuità dei servizi.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute in base alla legge, ad atto amministrativo, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio o, nel caso

previsto nel comma precedente, limitatamente alla quota che venga a scadenza entro tale termine.

Costituiscono rispettivamente residui attivi e residui passivi le entrate accertate ma non riscosse e versate e le spese impegnate ma non pagate entro il termine dell'esercizio.

I residui sono iscritti a bilancio fino a che il relativo titolo non sia prescritto.

I pagamenti sono effettuati, nei limiti degli stanziamenti di cassa, sulla base del correlativo impegno e purché l'atto a cui l'impegno accede sia divenuto esecutivo a termini di legge. Con regolamento del Comune e del Comprensorio sono determinati i casi in cui è consentita la coincidenza nello stesso funzionario delle funzioni di ordinatore della spesa e di contabile, ed i termini entro i quali devono essere versate le somme riscosse.

Con il medesimo regolamento sono determinate le modalità di organizzazione del servizio di tesoreria.

Di tutte le operazioni attinenti alla gestione delle entrate e delle spese è effettuata la analitica registrazione. Nell'effettuare la registrazione degli atti di impegno e pagamento, è verificata la regolarità dell'imputazione al bilancio e la disponibilità del relativo capitolo nonché, nel caso dei pagamenti, la sussistenza dello stanziamento di cassa.

ART. 87.

(Analisi di gestione).

Nell'ambito della organizzazione interna dei Comuni e del Comprensorio è assicurata l'effettuazione di adeguate analisi di gestione degli interventi e dei servizi, in corso di esecuzione o ad esecuzione ultimata, al fine di riscontrare, oltreché la regolarità dell'attività, la realizzazione degli obiettivi, la tempestività della stessa e l'efficienza economica della gestione.

Sono sottoposti in particolare ad analisi di gestione:

a) gli interventi previsti negli atti di programmazione e nei bilanci in forma di specifici progetti;

b) i servizi svolti direttamente o tramite unità di gestione o affidati a terzi, anche in forma di campione.

ART. 88.

(Rendiconto generale).

I Comuni e i Comprensori deliberano ogni anno, prima dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno seguente il rendiconto generale dell'anno finanziario precedente a quello in corso.

Il rendiconto generale contiene l'analitica indicazione, anche mediante allegati rapporti illustrativi, dei risultati economico-sociali, finanziari e patrimoniali della gestione e le relative giustificazioni, in relazione in particolare alle previsioni dei programmi, del bilancio quinquennale e del bilancio annuale. Un apposito prospetto rappresenta i risultati della gestione delle spese attinenti alle funzioni delegate e subdelegate e dà le relative giustificazioni, anche in relazione agli indirizzi impartiti dalla Regione e agli obiettivi richiesti dalla programmazione regionale.

La legge regionale detta norme per la redazione del rendiconto.

ART. 89.

(Norme per le Associazioni e per le altre forme collaborative).

Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche alle Associazioni intercomunali. I piani, i programmi e i bilanci dell'Associazione sono deliberati dall'assemblea dell'Associazione, sentiti i Comuni associati sia nella fase di determinazione degli indirizzi, che in quella di formulazione del progetto. Il rendiconto generale è deliberato dall'Assemblea e quindi sottoposto all'esame dei singoli Comuni associati, unitamente al rendiconto generale degli stessi. I risultati delle analisi di gestione sull'attività dell'Associazione sono trasmessi a tutti gli enti associati, i quali possono richiedere ulteriori verifiche.

In caso di costituzione di una gestione comune l'organo comune predispone ogni anno, in rapporto alle somme messe a disposizione dai singoli enti col proprio bilancio, nonché in rapporto alle altre eventuali entrate, un piano finanziario nel quale sono previste le spese relative all'esercizio nel rispetto dei programmi, piani e indirizzi fissati dagli enti. Per la formazione dei piani eventualmente di competenza dell'organo comune si osservano le norme del presente titolo.

In caso di costituzione di una unità di gestione comune, lo specifico prospetto di cui al quinto comma dell'articolo 81 non viene formato; ai Consigli comunali o comprensoriali interessati deve invece essere trasmesso, entro 10 giorni dall'approvazione, il piano finanziario di cui al precedente comma.

ART. 90.

(Beni).

I beni facenti parte del demanio e del patrimonio dei Comuni e dei Comprensori devono essere iscritti in apposito libro inventario, divisi in sezioni relative ai beni mobili ed immobili e articolate tra beni fruttiferi e infruttiferi.

L'inventario dà atto del momento di acquisizione del bene, descrive la sua consistenza, indica il valore venale al momento dell'acquisizione e la destinazione.

L'inventario è aggiornato annualmente ed è allegato al conto consuntivo.

Ogni quinquennio è effettuata la nuova stima del valore dei beni.

I beni di facile consumo non vengono iscritti in inventario e di essi è tenuto un registro.

I beni patrimoniali delle unità di gestione sono iscritti nel medesimo inventario in sezioni speciali.

ART. 91.

(Struttura degli strumenti di programmazione).

I programmi e gli altri strumenti di programmazione considerano le ipotesi di

sviluppo relative a più annualità e sono aggiornati ogni anno, con prospettiva sempre pluriennale e con le specificazioni eventualmente necessarie per la formulazione del bilancio dell'esercizio successivo.

Nei piani di settore gli interventi, classificati in categorie di programma, secondo le indicazioni determinate dalla Regione anche in sede di programmazione, e ripartiti se del caso in specifici progetti, sono aggregati in relazione agli obiettivi economico-sociali da realizzare.

Nei piani suddetti sono altresì determinati i mezzi finanziari complessivi e le altre risorse materiali ed organizzative assegnate a ciascuna categoria di programma e a ciascun progetto.

TITOLO VI

L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE STRUTTURE

CAPO I.

PROCEDIMENTI E CONTRATTI.

Sezione I. — *I procedimenti.*

ART. 92.

*(Contenuti e forme
dell'azione amministrativa locale).*

Nello svolgimento delle proprie attività i Comuni e i Comprensori determinano liberamente i contenuti degli atti da adottare osservando per quanto concerne i provvedimenti di carattere imperativo le norme poste da leggi e da regolamenti.

Salvo quanto previsto nei successivi articoli circa il procedimento di deliberazione degli organi collegiali ed eccettuati i casi per i quali la legge o il regolamento richiedono l'osservanza di limiti o prescri-

zioni particolari, gli atti dei Comuni e dei Comprensori sono adottati secondo il principio della libertà delle forme, purché non sia pregiudicata, anche nel procedimento di formazione dell'atto, la ragionevolezza e l'imparzialità dell'azione amministrativa e siano salvaguardati gli interessi pubblici che debbono essere tenuti presenti nel caso concreto.

ART. 93.

(Riunioni e deliberazioni).

Gli organi collegiali di governo del Comune, del Comprensorio e delle Associazioni intercomunali ed i Consigli di quartiere osservano, per quanto concerne le modalità ed i termini di convocazione degli organi stessi, la formazione dell'ordine del giorno, il numero legale per lo svolgimento delle riunioni, le maggioranze necessarie per le deliberazioni, le modalità di tenuta dei processi verbali le norme poste dallo statuto nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

Le riunioni devono essere convocate con congruo anticipo mediante avviso scritto contenente l'indicazione dell'ordine del giorno. Entro lo stesso termine i fascicoli contenenti gli atti e la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno debbono essere messi a disposizione dei componenti il collegio.

Gli organi si intendono validamente costituiti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti salvo che lo statuto non richieda un più alto numero legale.

Le deliberazioni per le quali lo statuto non richieda maggioranze qualificate sono approvate a maggioranza dei voti validamente espressi.

I componenti gli organi collegiali di cui al primo comma hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni concernenti interessi propri o interessi del coniuge, dei parenti o affini entro il quarto grado, ovvero di associazioni, di enti pubblici o privati o società di cui siano amministratori o funzionari con mansioni dirigenziali.

ART. 94.

(Iniziativa).

L'iniziativa per le deliberazioni di competenza degli organi di cui al precedente articolo 93, spetta alla Giunta, alle commissioni consiliari e ai singoli componenti dei consigli. Lo statuto può riservare l'iniziativa per determinati atti di programmazione, di pianificazione e di bilancio alla Giunta e alle commissioni consiliari, salvo il potere dei consiglieri di proporre emendamenti.

L'iniziativa per le deliberazioni di competenza della Giunta comunale o comprensoriale, nonché degli organi ad essa assimilabili, spetta a ciascuno dei loro componenti.

L'iniziativa di cui al primo ed al secondo comma spetta altresì ai consigli di quartiere, nonché ai cittadini nelle forme previste dalle disposizioni relative alla partecipazione.

Nei confronti delle deliberazioni di competenza degli organi comprensoriali, l'iniziativa di cui al primo ed al secondo comma spetta altresì ai Comuni e alle Associazioni intercomunali del Comprensorio.

ART. 95.

(Istruttoria).

Gli organi di governo del Comune e del Comprensorio sono tenuti a procedere con sollecitudine all'istruttoria degli affari, osservando di massima, per quelli della medesima natura ad istanza di parte, l'ordine cronologico di presentazione e nominando, se del caso, un funzionario istruttore e assegnandogli un termine per il compimento dell'istruttoria.

Nei procedimenti ad istanza di parte, ove risulti, per circostanze obiettive, che non sussistono i presupposti per l'emana- zione dell'atto, chi procede all'istruttoria ne informa l'interessato, il quale può presentare entro 10 giorni le proprie osservazioni scritte o nuova documentazione; di esse l'organo competente deve tener

conto nell'adottare le proprie determinazioni. I termini eventualmente stabiliti per l'emanazione dell'atto restano nel frattempo sospesi.

ART. 96.

(Formazione dei piani e programmi).

Per la formazione dei piani o programmi generali o settoriali e dei bilanci, debbono essere osservati gli appositi procedimenti che saranno stabiliti dallo statuto, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) il consiglio delibera previamente gli indirizzi per la formazione dell'atto;
- b) il progetto dell'atto è accompagnato da una relazione che fornisce specifiche motivazioni, anche con la prospettazione delle necessarie analisi economiche;
- c) prima della definitiva approvazione dell'atto va assicurata la partecipazione, oltre che dei consigli di quartiere dei gruppi e delle organizzazioni sociali operanti nel territorio dell'ente, eventualmente anche nella forma dell'inchiesta pubblica. A questi fini va garantita la possibilità della pubblica consultazione di cui alla lettera a) dell'articolo successivo.

ART. 97.

(Inchiesta pubblica e collaborazione di gruppi e formazioni sociali).

Le deliberazioni di competenza del Consiglio a carattere generale che siano indicate dallo statuto, e per le quali la legge non preveda procedimenti particolari per la partecipazione di gruppi di organizzazioni sociali e degli interessati, sono adottate previa inchiesta pubblica.

L'inchiesta pubblica si svolge nelle forme e con le modalità previste dallo statuto, sotto la responsabilità di un amministratore o di un funzionario nominato dal Sindaco o dal Presidente del Comprensorio, in modo da assicurare:

- a) la possibilità della pubblica consultazione del progetto di deliberazione,

nonché delle informazioni di fatto e dei documenti utilizzati, riuniti in apposito fascicolo;

b) la possibilità per i gruppi e per le organizzazioni sociali operanti nel territorio dell'ente, nonché per i rappresentanti delle altre amministrazioni locali interessate e per i cittadini, di partecipare ad un'udienza pubblica in cui ha luogo la trattazione dell'affare.

Le osservazioni e suggerimenti avanzati nel corso dell'udienza pubblica sono raccolti in una relazione, che deve essere pubblicata a cura del Comune o del Comprensorio e trasmessa al Consiglio prima che abbia inizio la discussione sul progetto di deliberazione. Il Consiglio evidenzia nella motivazione dell'atto le scelte compiute, con specifico riferimento alle osservazioni e ai suggerimenti raccolti nella relazione.

Lo statuto del Comune o del Comprensorio determina eventualmente per quali categorie di atti e con quali modalità debba essere assicurata ai gruppi e alle formazioni sociali che perseguono istituzionalmente fini e interessi collettivi di carattere non corporativo la collaborazione alla formazione dell'atto, anche indipendentemente dai casi in cui si proceda all'inchiesta pubblica.

ART. 98.

(Obbligo di provvedere).

Gli atti del Comune o del Comprensorio, che possono essere emanati solo su istanza di terzi, sono adottati, previo accertamento dei necessari presupposti di fatto e di diritto, entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza in tutti i casi in cui la legge preveda per l'amministrazione l'obbligo di pronunciarsi e non indichi un termine diverso, al cui spirare siano connessi specifici effetti.

Ove si tratti di atti a contenuto interamente determinato, l'istanza si ha per accolta se allo scadere dei 120 giorni l'amministrazione non abbia assunto la propria decisione, salvo restando per l'inte-

ressato l'obbligo di attenersi alle norme di legge ed alle prescrizioni generali adottate dall'amministrazione. Gli interessati hanno diritto a ricevere copia della decisione, ovvero copia della loro istanza con apposita dichiarazione dell'ente che, per mancata pronuncia dell'autorità nel termine prescritto, l'istanza è da ritenersi accolta.

Gli atti di cui al secondo comma possono essere emanati anche da funzionari all'uopo delegati dall'organo competente.

ART. 99.

(Pubblicità ed efficacia degli atti e diritto d'informazione).

La pubblicità degli atti del Comune o del Comprensorio, è assicurata, anche in fase procedimentale, nei modi e nelle forme previsti dallo statuto, con l'obbligo in ogni caso dell'affissione all'albo, da effettuarsi non oltre il quinto giorno da quello dell'adozione. Gli atti del Comune e del Comprensorio non sottoposti al controllo necessario di legittimità o di merito diventano efficaci allo scadere di tale periodo, salvo che siano stati dichiarati immediatamente esecutivi.

Gli atti concernenti singoli soggetti devono essere comunicati direttamente agli stessi in tempi congrui ed in forme che garantiscano la certezza della ricezione, salvo che, in ragione dell'alto numero dei destinatari o di obiettive difficoltà di identificazione degli stessi, si provveda mediante pubblicazione per estratto nel *Foglio degli annunci legali* del Comprensorio.

Lo statuto disciplina le modalità con le quali chiunque ha diritto di ottenere copia degli atti, fermo restando il pagamento delle sole spese effettive a carico del richiedente.

Il Comune e il comprensorio hanno diritto di ottenere dagli organi dello Stato e della Regione tutte le notizie e le documentazioni che li concernano.

Hanno carattere di riservatezza soltanto le notizie, i documenti e gli atti dalla cui conoscenza derivi all'amministrazione od ai terzi danno ai sensi dell'articolo

2043 del Codice Civile. Di tali notizie, atti e documenti può essere rilasciata copia esclusivamente a chi vi abbia interesse diretto e l'obbligo di riservatezza si estende a carico di coloro i quali ne abbiano ottenuto conoscenza.

ART. 100.

(Esecuzione di ufficio).

I provvedimenti di urgenza di cui all'articolo 99, le ordinanze del Sindaco e quelle del Presidente del Comprensorio previste da leggi o regolamenti sono eseguiti, qualora gli interessati non vi provvedano, dal Comune o dal Comprensorio a spese dei medesimi.

Ove dalla inottemperanza ai provvedimenti e alle ordinanze di cui al precedente comma nonché alle previsioni di regolamenti o di piani e programmi del Comune o del Comprensorio sia derivato danno alle collettività locali, il Sindaco o il Presidente del Comprensorio, indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni amministrative o penali, può ordinare ai trasgressori, secondo modalità e termini prefissati, oltre all'eliminazione dello stato di fatto che costituisce la trasgressione, anche la rimozione delle sue conseguenze dannose.

In caso di mancata esecuzione l'ente competente provvede alle opere ed agli interventi eventualmente necessari nelle forme di cui al primo comma.

L'addebito delle spese sostenute è comunicato agli interessati e le relative somme possono essere riscosse con le procedure previste per la riscossione delle entrate patrimoniali delle pubbliche amministrazioni.

Sezione II. — *I contratti.*

ART. 101.

(Deliberazione preliminare).

Per la stipulazione dei contratti i Comuni e i Comprensori applicano le norme

di diritto comune, con l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente sezione.

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione, nella quale deve essere contenuta la delega al Sindaco o al Presidente del Comprensorio per gli atti conseguenti e devono essere indicati:

a) gli scopi che si intendono conseguire;

b) l'oggetto e le clausole del contratto, ritenute qualificanti, nonché le forme da osservare per la sua definitiva stipulazione;

c) la scelta della controparte, o della procedura per la scelta della medesima, e le ragioni che la giustificano;

d) l'eventuale possibilità di prevedere nel contratto, in relazione al particolare rilievo sociale del suo oggetto e all'affidabilità del terzo contraente, pagamenti anticipati.

ART. 102.

(Scelta del contraente).

I Comuni e i Comprensori addivengono alla stipulazione dei contratti, salvi i casi di appalto-concorso, mediante trattativa privata, eventualmente dopo aver interpellato, nelle forme ritenute opportune, più interessati, onde accertare la maggior convenienza tecnico-economica dell'amministrazione alla scelta del contraente.

I contratti di valore superiore alla somma determinata nei modi previsti dall'ultimo comma sono depositati, con gli eventuali allegati, a libera visione del pubblico presso gli uffici dell'ente per 15 giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo a quello della loro stipulazione; per tale periodo la loro efficacia rimane sospesa. Dell'avvenuto deposito è dato avviso all'albo dell'ente.

Nel termine di pubblicazione chiunque abbia interesse, e abbia i requisiti eventualmente necessari, può far pervenire al

Comune o al Comprensorio una proposta irrevocabile per la stipulazione dello stesso contratto a condizioni tecnicamente o economicamente più vantaggiose per l'amministrazione, dandone comunicazione anche al contraente. Nei dieci giorni successivi il contraente può avanzare una nuova offerta od osservazione alle proposte pervenute da terzi.

Successivamente alla scadenza di quest'ultimo termine l'organo competente decide, in forma motivata, se confermare il contratto già stipulato o accettare una delle nuove offerte.

Ciascuna Regione determina periodicamente con legge la somma al di sopra della quale va osservato il procedimento previsto nei precedenti commi. Tale somma può essere diversa per i Comuni e i Comprensori, nonché per differenti categorie di Comuni in rapporto alla loro popolazione.

ART. 103.

(Contratti a pluralità di parti).

Per la somministrazione di particolari beni ovvero per l'appalto di particolari servizi, da eseguirsi periodicamente o continuativamente, i Comuni e i Comprensori possono stipulare con non più di tre diversi contraenti un unico contratto avente ad oggetto le medesime prestazioni.

In tali casi l'ente resta obbligato a richiedere a ciascun contraente un decimo del totale delle prestazioni previste nello arco di tempo considerato nel contratto; le restanti prestazioni o parte di esse possono essere chieste anche ad un solo contraente, tanto per periodi limitati di tempo quanto per l'intera durata del contratto.

ART. 104.

(Appalto-concorso).

Qualora il Comune o il Comprensorio debba procedere alla stipula di contratti

inerenti lavori o forniture di particolare complessità tecnica o scientifica ovvero di peculiare pregio artistico, può determinare, con la delibera di cui al precedente articolo 101 di indire un appalto-concorso.

Alla gara sono invitate persone o ditte ritenute idonee a presentare, in base a prestabilite indicazioni di massima ed entro termini perentori, un'offerta irrevocabile contenente una relazione illustrativa, i progetti tecnici e le condizioni economiche di esecuzione e gli altri eventuali elementi indicati nell'invito.

Un'apposita commissione, prevalentemente formata da esperti del settore, determina quale delle offerte sia da preferirsi in ragione degli elementi tecnici, di quelli economici di esecuzione e della eventuale convenienza di futura gestione delle opere o dei beni da realizzarsi o da fornirsi.

ART. 105.

(Pagamenti).

I contratti devono prevedere di regola pagamenti in acconto solo per le parti di opere realizzate o di beni, servizi o comunque prestazioni fornite.

Pagamenti anticipati in misura non superiore al 50 per cento del valore delle prestazioni contrattuali possono essere stipulati in relazione al particolare rilievo sociale dell'oggetto del contratto ed in considerazione dell'affidabilità del terzo contraente.

È comunque vietato stipulare la corresponsione d'interessi sulle somme che i contraenti debbano anticipare per l'esecuzione del contratto.

I contratti di prestazioni intellettuali possono prevedere la corresponsione di fondi spese, ove la disciplina professionale li contempra.

Nel testo del contratto devono essere riportati gli estremi della delibera. Copia della delibera nella sua formulazione integrale è allegata alla copia del contratto spettante alla controparte.

Il contratto deve essere conforme a quanto previsto nella delibera.

In caso di difformità il Comune e il Comprensorio possono chiederne giudizialmente l'annullamento, fermo restando l'obbligo di indennizzare delle spese sostenute il terzo contraente che in buona fede abbia dato esecuzione al contratto.

Il contraente, in caso di difformità tra la deliberazione preliminare ed il contratto stipulato, può chiedere al Comune o al Comprensorio di convalidare con apposito atto deliberativo, il contratto, indicando motivatamente e specificamente gli elementi di non conformità di quest'ultimo.

Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, il Comune o il Comprensorio non può chiedere l'annullamento del contratto in relazione alle difformità denunciate.

ART. 106.

(Rogatoria e spese di contratto).

I contratti di cui ai precedenti articoli 102, 104, 105, e quelli per i quali sia necessario l'atto pubblico sono ricevuti da un funzionario dell'amministrazione delegato dal Sindaco o dal Presidente del Comprensorio quale ufficiale rogante con la responsabilità dei notai.

Gli atti di cui al precedente comma sono ricevuti con l'osservanza delle disposizioni prescritte dalla legge per gli atti notarili, in quanto applicabili.

L'ufficiale rogante deve custodire gli atti in fascicoli ordinati cronologicamente e tenere il repertorio prescritto dalla legge notarile secondo le disposizioni di questa. Lo stesso cura la trasmissione mensile di una copia del repertorio limitatamente alle annotazioni del mese precedente e la rimessione degli atti ogni cinquant'anni all'archivio notarile distrettuale che provvede alla loro conservazione.

L'ufficiale rogante autentica a tutti gli effetti le copie degli atti originali da lui ricevuti e rilascia le copie alle parti che ne facciano richiesta.

Alle spese di contratto, a quelle di registrazione ed alle altre comunque deri-

vanti dalla natura del contratto stesso provvede il Comune o il Comprensorio, valendosi delle agevolazioni previste dalle leggi, a carico del terzo contraente.

CAPO II.

GLI UFFICI ED IL PERSONALE.

ART. 107.

(Le strutture funzionali).

Il Comune ed il Comprensorio organizzano gli uffici ed il loro raggruppamento in dipartimenti secondo uno schema funzionale operativo, approvato dal Consiglio mediante delibera previa assunzione delle osservazioni e degli avvisi delle rappresentanze dei lavoratori dell'ente.

Gli uffici sono costituiti da unità elementari operative addette alla cura istruttoria degli affari concernenti un singolo settore o subsettore delle funzioni dell'ente locale.

Gli uffici di settori o subsettori affini, o che comunque necessitano di integrazioni funzionali, costituiscono un dipartimento idoneo a realizzare il lavoro in modo interdisciplinare e coordinato.

Ferma restando la direzione dell'attività da parte degli organi dell'ente locale, gli uffici ed i dipartimenti sono tra loro equiordinati.

Al coordinamento delle attività di ciascun dipartimento provvedono organismi collegiali composti dai dipendenti responsabili dei singoli uffici.

Le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto non si applicano ai comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.

ART. 108.

(Strutture funzionali necessarie).

I Comuni ed i Comprensori devono essere dotati di un dipartimento di Segretariato addetto alla cura delle questioni or-

ganizzative e di segreteria degli organi collegiali dell'ente.

I Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, le Associazioni intercomunali ed i Comprensori devono essere altresì dotati di un dipartimento di Programmazione e Bilancio addetto alla rilevazione dei dati, alle analisi degli stessi, alla redazione, anche in collaborazione con altri dipartimenti, degli atti di programmazione e bilancio e di un dipartimento del territorio che svolge i compiti di programmazione territoriale e controllo dei lavori e delle opere anche eseguiti da terzi.

Il dipartimento di Segretariato comprende, nelle ipotesi di cui al secondo comma, l'ufficio legale e quello del personale, mentre negli altri casi tali funzioni sono svolte dal Segretariato.

ART. 109.

(Rapporti con gli organi degli enti locali).

L'organo esecutivo dell'ente locale sovrintende all'andamento delle strutture funzionali e ne dirige l'attività, ad eccezione degli eventuali uffici o dipartimenti addetti al Consiglio i quali dipendono dalla Presidenza di quest'ultimo.

Le strutture funzionali sono tenute a fornire i dati, le informazioni, i documenti e gli atti ai singoli consiglieri ed ai rappresentanti dei Consigli di quartiere o di frazione, nonché a prestare fattiva collaborazione, oltreché all'organo esecutivo, al Consiglio ed alle Commissioni Consiliari.

ART. 110.

(Utilizzazione delle strutture funzionali del Comprensorio).

I Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti e le Associazioni intercomunali non dotati di idonei apparati possono, a richiesta, utilizzare le strutture funzionali del Comprensorio nel cui territorio siano ricompresi.

Il Presidente del Comprensorio dispone, d'intesa con gli enti richiedenti, i modi, le forme ed i tempi di tale utilizzazione.

L'attività prestata in tale ambito dalle strutture funzionali del Comprensorio costituisce a tutti gli effetti compito d'istituto.

ART. 111.

(Compiti del personale).

Il personale dell'ente locale deve concorrere in modo consapevole al complesso delle attività svolte nelle strutture funzionali, collaborando, in specie negli organismi collegiali di coordinamento, al buon andamento ed alla imparzialità dell'azione amministrativa.

ART. 112.

(Disciplina del personale).

I principi e gli istituti fondamentali dello stato giuridico del personale degli enti locali sono disciplinati dalla legge dello Stato.

Nei limiti fissati dalla legge, gli enti locali disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale mediante apposito regolamento, alla cui formazione dovranno concorrere le organizzazioni rappresentative del personale medesimo.

ART. 113.

(Delega del Governo per la prima disciplina del personale).

La prima disciplina dei principi sullo stato giuridico del personale è determinata dal Governo con decreto avente forza di legge da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) dovranno essere estesi al personale degli enti locali gli istituti fondamentali

della più recente disciplina del pubblico impiego, nei limiti dei successivi principi e con gli adattamenti necessari a renderli compatibili con le caratteristiche proprie degli enti locali stessi;

2) dovranno essere estesi al rapporto d'impiego con gli enti locali i principi della legge 20 maggio 1970, n. 300, pur tenendo conto della natura pubblica del rapporto stesso e della competenza dei giudici amministrativi;

3) dovranno essere previsti livelli funzionali, rilevanti ai fini retributivi che consentano, con le necessarie garanzie per il personale, la massima mobilità tra uffici e dipartimenti di uno stesso ente o di enti locali diversi, anche consentendo il distacco o il trasferimento da un ente all'altro, e prevedendo in quest'ultimo caso che il servizio prestato nell'ente di provenienza sia valutato totalmente e ad ogni effetto nell'ente di destinazione; dovranno essere altresì consentiti il distacco ed il trasferimento alle Regioni;

4) dovrà essere previsto che l'ammissione all'impiego avvenga secondo procedimenti che garantiscano condizioni di eguaglianza per tutti gli aspiranti e le scelte più adeguate alle esigenze degli enti anche attraverso procedure di selezione unificate a livello comprensoriale e regionale;

5) dovrà essere prevista l'istituzione di uno o più albi, a livello regionale, di persone abilitate all'esercizio di mansioni direttive; il numero massimo delle persone da ammettere sarà determinato dalla Regione, che provvederà all'espletamento dei procedimenti selettivi; i Comuni ed i Comprensori, per la copertura dei posti disponibili, attingeranno agli albi senza ulteriore concorso; sarà assicurata la possibilità del trasferimento degli iscritti dall'albo di una Regione al corrispondente albo di una Regione diversa;

6) dovranno essere regolati i procedimenti disciplinari e di controllo dello stato di salute dei lavoratori in modo da conciliare le esigenze di buon andamento dell'amministrazione con la tutela dei di-

ritti dei lavoratori stessi; per i funzionari con compiti dirigenziali degli enti le norme delegate prevederanno la possibilità della sostituzione in caso di accertata e grave inefficienza dei servizi per fatti a loro imputabili;

7) dovrà essere soppresso il ruolo statale dei segretari comunali e provinciali, e dovrà essere prevista l'iscrizione di diritto di questi negli albi regionali di cui al precedente n. 4, ed il loro inserimento nei ruoli organici degli enti presso i quali prestano la loro attività, salvaguardando le posizioni economiche acquisite, senza pregiudizio per l'ente di una ridefinizione delle mansioni; l'iscrizione di diritto negli albi dovrà essere assicurata altresì al personale con mansioni direttive, in servizio di ruolo presso i Comuni e le Province e i loro Consorzi;

8) nel rispetto delle competenze regionali in materia d'istruzione professionale, dovranno essere previste le forme e i modi per la stipulazione di accordi tra Comuni, Comprensori e le loro forme collaborative da un lato e le Università od altre istituzioni formative dall'altro al fine di organizzare iniziative di formazione e di aggiornamento professionale, a livello regionale o comunale o sovracomunale, nonché di istituire stabili rapporti d'interscambio con il sistema scolastico, in modo da facilitare l'immissione dei giovani negli impieghi dell'amministrazione locale e garantire un più proficuo reclutamento.

Il decreto delegato previsto dal presente articolo sarà emanato previa consultazione sulla bozza del decreto stesso delle Associazioni rappresentative dei Comuni e dei Comprensori e della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

ART. 114.

(Personale a contratto).

I Comuni e i Comprensori, oltre a stipulare i contratti di prestazione d'opera

intellettuale di cui agli articoli 2230 e seguenti del codice civile, possono assumere personale con contratto di diritto comune per l'esercizio di mansioni che richiedano specializzazione ed esperienza particolari o che, rispondendo ad esigenze temporanee, ineriscano a funzioni non continuative, ovvero per l'espletamento di compiti che importino rapporti esclusivamente fiduciari con gli organi degli enti stessi.

Tali contratti sono a tempo determinato e comunque non protraibile oltre il termine previsto per l'appagamento delle temporanee esigenze di cui al comma precedente ovvero, in caso di rapporto fiduciario, oltre quello del mandato dell'organo che ha richiesto l'assunzione.

I rapporti di lavoro di cui al presente articolo possono essere anche a orario ridotto; è ammesso che siano svolti contestualmente presso più enti locali.

Il regolamento di cui al secondo comma dell'articolo 112, determina le ipotesi nelle quali può farsi luogo ai contratti di cui al presente articolo, e disciplina la durata massima dei rapporti, gli orari di prestazione dell'attività ed il correlato trattamento economico. Il trattamento economico dovrà comunque essere rapportato a quello dei dipendenti dell'ente locale di pari od equiparabile livello funzionale, tenuto conto anche dell'eventuale orario ridotto e della precarietà del rapporto.

ART. 115.

(Contrattazione collettiva).

Gli aspetti dello stato giuridico non regolati a norma dell'articolo precedente e il trattamento economico del personale in servizio presso i Comuni, i Comprensori, le loro forme collaborative, le aziende locali degli enti locali sono disciplinati ogni triennio sulla base di accordi nazionali tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori degli enti locali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e le associazioni rappresentative degli enti locali.

Alla determinazione degli accordi inter-
vengono rappresentanti delle Regioni de-
signati dalla Commissione interregionale
di cui all'articolo 13 della legge 16 mag-
gio 1970, n. 281, nonché rappresentanti
dei Ministeri del bilancio e della program-
mazione economica e del tesoro.

Gli accordi sono recepiti con delibera
dai singoli enti, che possono discostarsi
da essi solo al fine di tener conto di
specifiche situazioni particolari ed ecce-
zionali.

CAPO III.

LE AZIENDE E LE ALTRE FORME GESTIONALI.

ART. 116.

(Le aziende speciali).

I Comuni, le Associazioni intercomu-
nali e i Comprensori possono gestire le
attività di loro competenza che non com-
portino l'uso prevalente di poteri ammi-
nistrativi attraverso aziende speciali dota-
te di autonomia contabile ed operativa,
da istituirsi con delibera consiliare.

L'organizzazione e l'attività delle azien-
de sono disciplinate da un regolamento
deliberato dal Consiglio comunale o com-
prensoriale nei limiti e secondo i principi
di cui agli articoli seguenti.

ART. 117.

(Direzione politica delle aziende speciali).

Le aziende speciali operano per la rea-
lizzazione degli scopi fissati nella pro-
grammazione comunale o comprensoriale.

Alla realizzazione di tali scopi sovrain-
tendono i Consigli comunali e compren-
soriali, i Comitati di gestione delle Asso-
ciazioni intercomunali oppure, negli enti
di maggiori dimensioni, commissioni con-
siliari preposte ad una o più aziende. Le
commissioni consiliari debbono essere

composte in maniera proporzionale alle forze politiche presenti nei Consigli comunali e comprensoriali e sono presiedute da un componente della Giunta comunale o comprensoriale.

I Consigli e le Commissioni impartiscono direttive per la realizzazione del programma; determinano le tariffe dei servizi conformemente ai criteri stabiliti dalla regione; approvano gli *standards* di erogazione dei servizi proposti dalle aziende, i mutui ed ogni altro contratto di finanziamento stipulato dalle aziende, il bilancio aziendale preventivo e consuntivo, sottopongono le aziende a periodici controlli di gestione, finanziari e contabili.

Per l'esercizio dei controlli di gestione i Consigli e le Commissioni possono richiedere alle aziende dati ed informazioni di qualsiasi tipo; servizi di personale e di apparati di ricerca anche estranei alla amministrazione comunale o provinciale; compiere ispezioni sia a mezzo di funzionari ispettori, sia delegando uno o più consiglieri e convocare in udienze informative amministratori delle aziende ed utenti dei servizi.

Nessun limite può essere opposto dalle aziende al controllo degli ispettori consiliari.

ART. 118.

(Organizzazione delle aziende speciali).

Alla direzione dell'azienda è preposta una giunta amministrativa composta dal direttore e dai funzionari direttivi.

Nel caso di pluralità di aziende le giunte sono integrate dai direttori amministrativi delle altre aziende.

Alla Giunta compete la potestà di gestione dell'azienda nei limiti e secondo le forme stabilite dal regolamento.

Il direttore ha la legale rappresentanza dell'azienda speciale, sottoscrive gli atti che comportino impegni per l'azienda, sovrintende all'andamento tecnico-amministrativo, cura il coordinamento con le al-

tre aziende, dirige il personale e svolge ogni altro compito attribuitogli dalla Giunta o dal regolamento. Assume altresì i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza nelle materie riservate alla competenza della Giunta per garantire il funzionamento dell'azienda e li sottopone a ratifica della Giunta.

Il direttore amministrativo è nominato dal Consiglio comunale o comprensoriale o dall'assemblea associativa fra i funzionari direttivi dell'ente locale. La direzione dell'azienda può essere anche affidata, con contratto professionale, ad un tecnico estraneo all'amministrazione comunale o provinciale. La nomina ha durata limitata e, in ogni caso, non superiore alla durata in carica del Consiglio comunale o provinciale. La nomina ha durata limitata e, in ogni caso, non superiore alla durata in carica del Consiglio comunale o provinciale, ed è rinnovabile.

ART. 119.

(Autonomia funzionale).

Le aziende sono dotate di piena capacità per il compimento dei negozi giuridici necessari per la realizzazione dei compiti loro attribuiti dal regolamento.

Sono dotate di un proprio patrimonio, di autonomia contabile e finanziaria nell'ambito del bilancio comunale, comprensoriale o associativo.

Il Comune, il comprensorio o l'associazione intercomunale possono costituire fondi di sviluppo, sia originariamente, sia con stanziamenti successivi, per il finanziamento di specifici progetti di finanziamento approvati dal Consiglio o dalla Commissione o dal Comitato di gestione in conformità ai programmi comunali o comprensoriali.

Le aziende possono contrarre mutui in proprio concedendo garanzie immobiliari o delegazioni sulle proprie entrate entro limiti fissati dal regolamento ed in armonia con le previsioni del bilancio comunale o comprensoriale o associativo.

I contratti di finanziamento, in qualunque forma conclusi, debbono essere pre-

viamente approvati dal Consiglio comunale o comprensoriale, dal Comitato di gestione o dalla Commissione preposta all'azienda.

ART. 120.

(Aziende comuni).

I Comuni e i comprensori possono associarsi fra di loro per gestire in comune determinati servizi attraverso un'azienda speciale. Una convenzione istitutiva, approvata dai singoli Consigli, disciplina i rapporti patrimoniali fra gli enti aderenti la composizione e il procedimento di nomina degli organi. La deliberazione approva contestualmente il regolamento della azienda.

Una conferenza fra Consiglieri comunali o comprensoriali in rappresentanza dei rispettivi enti associati, fissa periodicamente gli obiettivi programmatici della azienda, approva il bilancio preventivo e consuntivo ed esercita ogni altro potere di competenza dei Consigli comunali o comprensoriali di cui all'articolo 117. Nella convenzione istitutiva non possono essere fissati limiti al potere di convocazione della conferenza da parte dei singoli associati.

Il Comune e il comprensorio possono utilizzare i servizi gestiti da un'azienda speciale appartenente ad un altro Comune o ad un altro comprensorio. L'estensione del servizio è regolata da una convenzione da stipularsi fra gli enti interessati. La convenzione deve regolare i rapporti economici, le condizioni generali e particolari di gestione, le forme di consultazione periodica degli enti contraenti o le eventuali forme di partecipazione dell'ente servito all'esercizio dei controlli sul servizio erogato.

ART. 121.

(Partecipazione degli utenti).

Un numero qualificato di utenti, determinato dal regolamento dell'azienda sulla

base delle caratteristiche del servizio può presentare al Consiglio o alla Commissione consiliare o al Comitato di gestione censure sul funzionamento del servizio stesso.

La reiterazione della censura riferita al medesimo oggetto per due volte nell'arco temporale di un anno è causa di decadenza d'ufficio del direttore amministrativo dell'azienda. La decadenza d'ufficio non opera se il Consiglio, il Comitato di gestione o la Commissione delibera a maggioranza assoluta il rigetto della censura. Il rigetto della censura deve essere ampiamente motivato.

ART. 122.

(Fusione e soppressione di aziende).

Le aziende speciali possono venir fuse fra di loro o soppresse con delibera del Consiglio comunale o comprensoriale o dell'assemblea associativa.

L'ente locale o la nuova azienda succede in tutti i rapporti giuridici all'azienda soppressa.

Qualora la soppressione dell'azienda comporti anche la cessazione di servizio è necessario procedere alla previa consultazione degli utenti secondo modalità fissate dal regolamento d'azienda. Se il previo parere degli utenti risulta negativo la delibera di soppressione deve essere adottata a maggioranza assoluta.

ART. 123.

(Società per azioni e cooperative).

Il Comune e il Comprensorio possono partecipare a società per azioni soltanto qualora vogliano associarsi con soggetti privati od enti pubblici economici per il perseguimento di pubbliche finalità specificamente identificate da programmi nazionali o regionali. Ai medesimi fini, identificati da programmi comprensoriali o comunali, possono partecipare a società cooperative a responsabilità limitata.

Lo statuto della società o della cooperativa deve indicare le forme e i modi attraverso cui è assicurato il perseguimento delle pubbliche finalità che hanno determinato la partecipazione del Comune o del comprensorio, nonché la possibilità di revoca dei loro amministratori in caso di inosservanza degli indirizzi dettati dai consigli.

Nelle società per azioni di cui al primo comma, il Comune ovvero il comprensorio, da solo o insieme ad altri enti locali, deve detenere una partecipazione azionaria pari almeno al 50 per cento del capitale sociale, salvo diversa prescrizione contenuta nel programma. Le azioni non possono essere alienate dai soci se non previa autorizzazione della Commissione consiliare o del Comitato di indirizzo di cui ai successivi commi.

Ai fini dell'esercizio dei poteri spettanti all'ente locale come socio nelle società di cui ai commi precedenti, il Consiglio comunale o comprensoriale elegge nel suo seno una commissione composta in modo da rispecchiare proporzionalmente la consistenza dei gruppi consiliari. Alla Commissione spettano:

a) la determinazione specifica degli indirizzi e degli obiettivi della società in relazione alle finalità del programma;

b) l'approvazione dei piani pluriennali ed annuali predisposti dagli organi societari, contenenti, in particolare, indicazioni analitiche circa la tipologia ed il livello degli investimenti e gli *standards* di erogazione del servizio;

c) l'approvazione delle tariffe dei servizi gestiti e dei prezzi dei beni prodotti dalla società;

d) l'autorizzazione all'acquisto o alla dismissione di partecipazioni;

e) la fissazione dei criteri per la valutazione dei risultati dell'attività sociale e il successivo controllo della gestione.

La Commissione può essere chiamata in ogni momento a riferire al Consiglio, su richiesta di un quinto dei componenti del Consiglio medesimo o della Giunta.

Sono trasmesse al consiglio le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci della società; dopo l'approvazione da parte della Commissione consiliare è parimenti trasmesso al consiglio il conto consuntivo, che viene allegato al bilancio dell'ente locale.

Ai fini dell'esercizio dei poteri spettanti a più enti locali come soci nelle società disciplinate dai precedenti commi, gli organi consiliari degli enti partecipanti nominano un comitato di indirizzo. Il Comitato è composto da membri appartenenti agli organi consiliari degli Enti partecipanti nel numero previamente concordato tra gli Enti stessi e fissato nelle rispettive deliberazioni adottate per la costituzione o la partecipazione alla società. Si applicano al Comitato di indirizzo le disposizioni contenute nei precedenti commi, fermo restando che gli organi consiliari degli Enti partecipanti possono votare direttive vincolanti per il Comitato solo previa intesa tra i consigli stessi.

La Commissione e il Comitato di cui ai precedenti commi possono in ogni momento convocare a scopo di informazione amministratori e sindaci delle società con partecipazione comunale, i quali sono tenuti a fornire tutte le notizie ed i dati di cui sono in possesso e che fossero loro richiesti.

Gli amministratori ed i sindaci di nomina comunale restano in carica quanto il consiglio che li ha preposti all'ufficio e possono da questo essere revocati. In particolare, possono essere anche singolarmente revocati:

a) per reiterata inosservanza delle direttive date dalla Commissione consiliare o dal Comitato di indirizzo;

b) quando, in sede di verifica annuale, si riscontri uno spostamento tra obiettivi prefissati e risultati conseguiti nella gestione che sia imputabile a negligenza o ad errori nella conduzione tecnica dell'attività affidata alla società. Il provvedimento è adottato su proposta della Commissione consiliare o del Comitato di gestione, sentite le controdeduzioni degli amministratori.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni e i comprensori provvedono a liquidare le partecipazioni di cui sono titolari che non corrispondano ai criteri di cui ai precedenti commi.

TITOLO VII

CONTROLLI E RESPONSABILITÀ

CAPO I.

I CONTROLLI.

ART. 124.

(Controlli di legittimità).

Gli atti dei Comuni e dei comprensori sono sottoposti al controllo di legittimità, in via necessaria od eventuale, nei casi rispettivamente previsti dai successivi articoli 125 e 126, ad opera di un organo regionale costituito ai sensi dell'articolo 127.

Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme giuridiche che ne regolano la competenza, ne disciplinano il procedimento di formazione, ne stabiliscono i presupposti o ne vincolano il contenuto, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.

ART. 125.

(Controllo necessario).

Il controllo di legittimità si esercita in via necessaria e preventiva, in modo che l'efficacia degli atti ne rimanga condizionata, sulle seguenti categorie di atti:

a) Statuto, regolamento e altri atti a contenuto normativo per i quali la legge espressamente lo preveda;

b) provvedimenti che istituiscono tributi o disciplinano i presupposti o le modalità della loro applicazione;

c) provvedimenti di variazione della pianta organica, di assunzione di personale a qualsiasi titolo, di recezione degli accordi relativi al trattamento economico, nonché gli altri atti relativi al personale, a contenuto non vincolato, che comportino nuovi oneri per l'amministrazione.

In caso di riscontrata illegittimità, l'organo di controllo pronuncia motivatamente l'annullamento dell'atto entro 20 giorni dalla sua ricezione.

Il termine rimane sospeso se, prima della sua scadenza, l'organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante. In tal caso il termine per l'annullamento è di 10 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni; trascorso il nuovo termine senza comunicazione all'ente deliberante, l'atto diventa esecutivo.

ART. 126.

(Controllo eventuale).

Sono sottoposti al controllo di legittimità in via eventuale le seguenti categorie di atti:

a) le autorizzazioni a lottizzare, le licenze edilizie, nonché gli altri atti, espressamente indicati dalla legge regionale, che disciplinano l'uso del territorio e del patrimonio edilizio o ne dispongono modi e forme di utilizzazione;

b) le autorizzazioni, concessioni e licenze, rilasciate in attuazione di piani o programmi ovvero anche in loro assenza, ogni qualvolta la legge li preveda;

c) gli atti che dispongono l'erogazione di contributi, diversi da quelli obbligatori, che siano disciplinati interamente dalla legge;

d) gli atti, espressamente indicati dalla legge regionale, di disposizione del demanio o del patrimonio del Comune e del comprensorio o che ne concedono l'uso.

Il controllo eventuale si esercita su motivata richiesta, da presentarsi entro

30 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione dell'atto, da:

1) un quinto dei componenti del consiglio comunale o del comprensorio;

2) un numero di consigli di quartiere stabilito nello statuto del Comune per gli atti del Comune o un numero di consigli comunali, stabilito nello statuto del comprensorio per gli atti del comprensorio;

3) un numero di elettori pari a $1/20$ nei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, o pari a $1/50$ per i restanti Comuni e per i comprensori.

La richiesta di controllo non sospende l'efficacia dell'atto e non è revocabile.

Copia della richiesta dev'essere presentata entro lo stesso termine previsto dal secondo comma all'organo deliberante, affinché questo possa far pervenire all'organo di controllo eventuali controdeduzioni.

In caso di riscontrate illegittimità l'organo di controllo pronuncia motivatamente l'annullamento dell'atto entro 20 giorni dal ricevimento della proposta.

In tal caso gli amministratori, che hanno deliberato l'atto e che vi hanno dato esecuzione assumendo impegni verso i terzi, rispondono personalmente del danno eventualmente derivato all'ente, salvo che con successiva deliberazione, gli organi competenti non provvedano a regolare altrimenti i rapporti instaurati.

ART. 127.

(Organo di controllo).

In attuazione del primo comma dello articolo 130 della Costituzione in ogni capoluogo di Regione è istituito un organo regionale per il controllo di legittimità sugli atti dei Comuni e dei comprensori.

Esso assume la denominazione di Comitato regionale di controllo e si articola in sezioni decentrate. Il Comitato e ciascuna sezione sono costituiti da cinque

membri effettivi e da due supplenti, esperti nelle discipline amministrative, eletti dal consiglio regionale, con voto limitato a 3 nomi.

Non possono far parte del Comitato i membri del Parlamento e dei consigli regionali, gli amministratori e i dipendenti degli enti i cui atti siano soggetti al controllo del Comitato, nonché coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità a consigliere comunale o comprensoriale.

Le modalità di costituzione del Comitato, la istituzione delle sezioni decentrate, la loro sede e competenza territoriale, nonché le modalità di funzionamento sono stabilite con legge regionale. Devono essere assicurate le possibilità del contraddittorio con gli enti deliberanti e la pubblicità degli atti, nonché il coordinamento tra l'attività del Comitato e quella delle sezioni.

ART. 128.

(Controlli sostitutivi).

Quando i Comuni e i comprensori omettono di compiere entro i termini fissati dalla legge un atto obbligatorio a contenuto interamente vincolato, il Comitato regionale di controllo, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge regionale, si sostituisce all'organo competente nel compimento dell'atto, che rimane imputato all'ente controllato.

Ove l'atto omissivo non abbia contenuto interamente vincolato, la giunta regionale, valutate le circostanze, invita l'ente a provvedere fissando un congruo termine. Trascorso invano tale termine, la giunta regionale provvede alla nomina d'un commissario o di un collegio commissariale con l'incarico di compiere, anche avvalendosi degli uffici del Comune o della provincia interessati, e a spese di questi, l'atto, sottoponendolo alla successiva approvazione della stessa giunta regionale.

Gli interventi sostitutivi di cui al primo comma sono compiuti d'ufficio o su

richiesta dei soggetti interessati; quelli di cui al secondo comma sono compiuti in base a un rapporto motivato dell'organo regionale di controllo che opera d'ufficio o su richiesta degli interessati.

ART. 129.

(Controllo di merito).

Il controllo di merito nei confronti dei Comuni e dei Comprensori si esercita sulle seguenti categorie di atti:

a) bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni da categoria a categoria;

b) piani e programmi, sui quali la legge non preveda differenti forme di intervento da parte degli organi di governo della Regione o dei comprensori;

c) deliberazioni volte a costituire o estinguere o modificare forme collaborative con altri enti o a parteciparvi, nonché quelle relative alla partecipazione a società;

d) deliberazioni di costituzione o soppressione di aziende.

Il controllo di merito è indipendente da quello di legittimità e comporta l'esame dell'opportunità dell'atto, anche in relazione a quanto previsto dai piani, dai programmi e dal bilancio pluriennale della regione e dei comprensori. Esso si esercita mediante la richiesta motivata di riesame, per una sola volta, all'ente deliberante, da parte del Consiglio regionale o delle sue commissioni entro il termine stabilito dalla legge regionale.

La richiesta di riesame non sospende l'efficacia dell'atto. Ove entro il termine stabilito dalla legge regionale il consiglio comunale o comprensoriale a maggioranza assoluta dei suoi componenti non confermi l'atto o non lo modifichi nei sensi indicati nell'atto di rinvio, l'atto cessa di produrre i suoi effetti.

Le norme relative alla trasmissione degli atti e alle altre modalità d'esercizio

del controllo sono fissate dalla legge regionale.

ART. 130.

(Scioglimento del Consiglio comunale e comprensoriale).

Il consiglio comunale o comprensoriale può essere sciolto in caso di accertata impossibilità di funzionamento o di gravi e reiterate violazioni di legge, debitamente e previamente contestate dagli organi competenti al controllo.

Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della giunta regionale; su proposta motivata dall'organo di controllo e su conforme deliberazione del consiglio regionale. Con lo stesso decreto è nominata una commissione di tre membri, scelti fra i cittadini eleggibili all'organo disciolto, su designazione del consiglio regionale, con l'incarico di provvedere all'ordinaria amministrazione dell'ente nonché agli atti improrogabili.

Entro quattro mesi dalla data del decreto di scioglimento vengono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio.

ART. 131.

(Controlli sulle forme collaborative).

Le norme del presente capo si applicano anche agli atti dell'associazione dei comuni, e a quelli posti in essere dall'organo comune di cui all'articolo 62.

Per lo scioglimento dell'assemblea associativa si procede nei casi e nei modi previsti dall'articolo 130; per lo scioglimento dell'organo comune, ferme restando le altre norme dello stesso articolo, la competenza è del Consiglio regionale, mentre spetta alla giunta regionale provvedere in via sostitutiva alla loro ricostituzione, qualora i consigli degli enti interessati non vi abbiano provveduto entro 20 giorni dall'avvenuta comunicazione dello scioglimento.

CAPO II.

RESPONSABILITÀ.

ART. 132.

(Responsabilità civile).

Gli amministratori e i dipendenti dei Comuni e dei Comprensori, nonché delle relative Associazioni, sono responsabili civilmente dei danni arrecati all'ente ed ai terzi per colpa grave, secondo le norme contenute nel capo II, titolo II, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nelle norme ivi richiamate, nonché nelle eventuali modifiche ed integrazioni.

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno nel quale avvenne il fatto dannoso.

ART. 133.

(Obbligo di denuncia).

L'obbligo di denuncia di cui all'articolo 20 del citato testo unico grava sul Sindaco, sul Presidente del Comprensorio o su chi presiede le forme collaborative. Ad esso i responsabili delle unità di servizi devono dare notizia dei fatti di cui vengono a conoscenza e che possono dar luogo a responsabilità dei rispettivi dipendenti; altrettanto debbono fare i componenti della Giunta per i fatti in cui siano coinvolti i responsabili dei servizi.

L'obbligo della denuncia per fatti imputabili al Sindaco, al Presidente della Provincia o a chi presiede le forme collaborative grava sul Comitato regionale di controllo per i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni ovvero su segnalazione dei membri dei rispettivi consigli.

ART. 134.

(Responsabilità contabile).

Gli amministratori e i dipendenti che siano incaricati di riscuotere, di pagare, di

conservare o di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dell'ente, sono responsabili secondo le norme in vigore per gli agenti contabili dello Stato.

Alle medesime responsabilità soggiacciono coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti agli agenti.

TITOLO VIII

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA DELLO STATO

ART. 135.

(Uffici periferici dello Stato e degli enti pubblici, Regioni, enti locali, territoriali).

Le funzioni dell'amministrazione periferica dello stato sono coordinate con quelle esercitate dalla Regione e dagli enti locali territoriali in conformità ai rispettivi ordinamenti.

Per le funzioni incidenti sul territorio regionale svolte da aziende autonome, enti pubblici nazionali o enti delle partecipazioni statali sono disposti appositi strumenti di coordinamento.

Le disposizioni del presente titolo non si estendono alle Forze armate, ad eccezione dei presidi sanitari e degli ospedali militari appartenenti a queste ultime.

CAPO I.

IL LIVELLO REGIONALE.

ART. 136.

(Coordinamento politico-amministrativo del Commissario del Governo).

Il Commissario del Governo provvede presso ciascuna regione ad assicurare il coordinamento dell'amministrazione statale

con gli indirizzi della programmazione regionale.

A tale fine il Commissario del Governo:

a) provvede al coordinamento funzionale di ogni attività esercitata dagli organi periferici dello Stato;

b) formula proposte ed esprime pareri in ordine alle attività svolte, sul territorio regionale, dalle aziende o amministrazioni autonome dello Stato;

c) promuove, anche con la convocazione dei rispettivi rappresentanti, il raffronto fra gli interventi degli enti nazionali e degli enti delle partecipazioni statali, e gli indirizzi di programmazione socio-economia e di pianificazione territoriale espressi dalla regione e dagli enti locali territoriali;

d) provvede al coordinamento delle funzioni amministrative statali delegate alla regione. Il Commissario del Governo è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali e la Regione interessata.

Il primo comma dell'articolo 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è abrogato.

ART. 137.

(Modalità del coordinamento politico-amministrativo).

In conformità agli indirizzi della programmazione nazionale e nel rispetto della legislazione vigente, il Commissario del Governo, sentito il Consiglio regionale e il Comitato di cui all'articolo 5, determina i criteri mediante i quali l'attività dell'amministrazione periferica dello Stato è coordinata alle scelte operate dai programmi regionali di sviluppo adottati dalle Regioni con le modalità e gli effetti stabiliti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Tali criteri, compresi in un piano organico e specificati in programmi corri-

spondenti ai settori individuati dal secondo comma dell'articolo 141, debbono in ogni caso uniformarsi, per le funzioni statali connesse con quelle esercitate dalla Regione o dagli enti locali territoriali, alle direttive emanate dal Governo nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento.

Al programma organico di cui ai commi precedenti e alle relative specificazioni annuali è allegata l'indicazione di tutti i mezzi finanziari dello Stato e degli enti pubblici anche economici complessivamente impiegati sul territorio regionale distinti per settori di attività e per comprensori.

Il Commissario del Governo, sentita la Regione individua gli atti emanati nell'esercizio delegato o sub-delegato delle funzioni amministrative che, in aggiunta a quelli stabiliti dal Governo ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, debbono essergli trasmessi in ragione della rilevanza o connessione con il programma e i piani previsti dal presente articolo.

ART. 138.

*(Effetti del coordinamento:
organi periferici dello Stato).*

Le iniziative di organi periferici dell'amministrazione statale volte ad obiettivi difformi rispetto ai criteri stabiliti dal Commissario del Governo devono essere espressamente autorizzate da quest'ultimo: il Commissario provvede sentito il responsabile regionale del corrispondente settore e ne dà notizia, con adeguata motivazione, al presidente della Giunta regionale.

Nel caso che indirizzi, ordini o direttive ministeriali rivolti ai responsabili regionali dei rispettivi ministeri contrastino con i criteri stabiliti a norma del precedente articolo, il Commissario del Governo è tenuto a sospenderne l'applicazione dandone immediata notizia al ministro competente: l'attuazione è dovuta se l'in-

dirizzo è ribadito con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le disposizioni in cui al comma precedente si applicano anche alle direttive e agli atti di indirizzo concernente l'esercizio di funzioni statali delegate alle regioni.

ART. 139.

(Effetti del coordinamento: aziende autonome e enti pubblici nazionali).

Gli interventi o i servizi effettuati dalle aziende o amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici nazionali debbono, se ispirati ad orientamenti difformi o contrastanti con i criteri stabiliti dal Commissario del Governo, essere specificamente motivati e preventivamente comunicati al Commissario del Governo e al Presidente della Regione.

Qualora il Commissario del Governo, anche su iniziativa del Presidente della Regione, ritenga tali orientamenti non sufficientemente motivati o gli effetti dell'attività prevista gravemente pregiudizievole dell'azione di riequilibrio socio-economico e territoriale perseguito dalla Regione, dagli enti locali territoriali o dall'amministrazione periferica dello Stato, può sospenderne l'attuazione sino a che non ne sia data conferma con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 140.

(Effetti del coordinamento: partecipazioni statali).

Gli investimenti degli enti delle partecipazioni statali effettuati in modo difforme o contrastante con i criteri stabiliti dal Commissario del Governo debbono essere illustrati, dopo il raffronto previsto dalla lettera c) dell'articolo 136, alla competente sezione del Comitato di cui all'articolo 141 e possono tradursi, fuori dai casi di deroghe temporalmente e territorialmente determinate, in motivate proposte di modifica dei criteri di indi-

rizzo formulati dal Commissario del Governo.

In tutte le ipotesi previste dal comma precedente le proposte di iniziative, la loro motivazione e i pareri della regione e della competente sezione del Comitato di cui all'articolo 141 sono trasmessi, a cura del Commissario del Governo, alla Commissione parlamentare prevista dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

ART. 141.

(Comitato regionale per il coordinamento dell'amministrazione periferica dello Stato).

Presso il Commissario del Governo è istituito il Comitato regionale per il coordinamento dell'amministrazione periferica dello Stato.

Il Comitato, che formula il proprio parere in ordine ai criteri elaborati dal Commissario del Governo e su ogni altra questione che quest'ultimo intenda sottoporgli, è articolato in quattro sezioni corrispondenti ai settori dei servizi generali, del territorio e dell'ambiente, delle attività produttive e dei servizi di pubblica sicurezza.

Il Comitato opera in seduta plenaria nell'adottare i pareri riguardanti il programma organico e i piani di settore ed è composto dai responsabili regionali di ciascun settore o servizio operante in via continuativa sul territorio regionale, nominati dal corrispondente ministro o dai Consigli di amministrazione delle aziende autonome e degli enti pubblici nazionali.

I responsabili regionali di settore o di servizio, immediatamente dopo la votazione con cui le due Camere hanno accordato la fiducia al Governo, possono essere sostituiti.

In mancanza degli atti della programmazione economica nazionale e della legge prevista dal terzo comma dell'articolo 97 della Costituzione, l'identificazione degli apparati e dei servizi corrispondenti alle sezioni del Comitato regionale è operata

con delibera del Consiglio dei ministri sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

ART. 142.

*(Circoscrizione regionale
del personale statale).*

È istituita, presso il Commissario del Governo, la circoscrizione regionale del ruolo unico del personale di carriera direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria e operai inquadrato negli uffici dell'amministrazione periferica dello Stato, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

In via transitoria è immediatamente inquadrato nel ruolo unico e presso la circoscrizione regionale di cui al comma precedente il personale già operante in uffici periferici dello Stato soppressi o ristrutturati ai sensi delle disposizioni dettate nel Capo II del presente titolo.

I provvedimenti necessari ad assicurare la mobilità fra i diversi settori o sedi comprese nel territorio regionale sono assunti dal Commissario del Governo che provvede, sentite le competenti sezioni del Comitato di cui all'articolo 141 e le organizzazioni sindacali del personale più rappresentative sul piano nazionale, in conformità ai criteri adottati ai sensi dell'articolo 137.

Il Commissario del Governo, nell'esercizio di tali competenze, sostituisce il Consiglio di amministrazione per il personale dei ruoli unici istituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

ART. 143.

(Servizio del Commissariato).

È istituito, presso il capoluogo delle Regioni a statuto ordinario, il servizio del commissariato del Governo.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è dele-

gato ad emanare decreti aventi forza di legge per disciplinare, in conformità ai principi stabiliti nelle precedenti disposizioni, l'ordinamento del servizio, che opera alle dipendenze del Commissario del Governo.

ART. 144.

(Commissione regionale di controllo).

Il secondo comma dell'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è così modificato:

« La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio regionale. Essa è costituita:

a) da un magistrato della Corte dei conti, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede ».

Le lettere *b*, *c* e *d* del medesimo comma restano invariate.

ART. 145.

(Controllo di merito).

Il controllo di merito sugli atti della Regione, esercitato dalla Commissione regionale di controllo, è ispirato al raffronto tra l'atto sottoposto ad esame e il piano e i programmi adottati dal Commissario del Governo ai sensi del precedente articolo 137.

In tali casi il Presidente della Commissione regionale di controllo provvede ad inviare copia degli atti al Commissario del Governo che può proporre proprie osservazioni.

ART. 146.

(Commissioni o comitati statali nel territorio regionale).

Nei comitati, commissioni ed ogni altro organismo collegiale previsto dalla legislazione vigente e operante esclusiva-

mente nel territorio regionale, o in parti di questo, in relazione a settori o servizi mantenuti allo Stato ai sensi della presente legge, il prefetto è sostituito dal Commissario del Governo o da un suo delegato.

Sono altresì rimessi al Commissario del Governo e al responsabile regionale di settore o di servizio previsto dal terzo comma dell'articolo 141 tutti i poteri concernenti la composizione, il funzionamento, l'attività e i controlli, in ordine ai comitati e commissioni di cui al comma precedente, disposti dalla legislazione vigente e precedentemente riservati al prefetto o al ministro competente.

CAPO II.

IL LIVELLO SUB-REGIONALE.

ART. 147.

(Soppressione delle prefetture).

Entro 12 mesi, dall'entrata in vigore della presente legge, sono soppressi gli uffici delle prefetture.

Fino alla nomina dei responsabili regionali, i prefetti continueranno ad esercitare, sotto la direzione del commissario del Governo, le sole competenze relative all'espletamento di quelle funzioni proprie dei singoli ministeri che non siano state oggetto di trasferimento o delega alla Regione o agli enti territoriali.

ART. 148.

(Riordino dell'amministrazione periferica dello Stato).

Sono trasferite al Comprensorio o ai comuni singoli e associati le funzioni individuate ai sensi degli articoli 158 e 159.

Qualora il trasferimento o la delega riguardino la totalità o la prevalenza delle funzioni esercitate da organi o uffici periferici dello Stato, o da enti pubblici na-

zionali o locali, gli organi o gli uffici stessi sono soppressi e le eventuali funzioni residue sono trasferite al responsabile regionale del corrispondente servizio, se si tratti di funzioni settoriali, o al Commissario del Governo, se si tratti di servizi generali o funzioni intersettoriali.

ART. 149.

(Ambiti territoriali).

Le circoscrizioni amministrative dei residui uffici periferici dello Stato di dimensioni infra-regionale, definite secondo criteri di gestione ottimale del rispettivo servizio, sono coincidenti o multiple dell'ambito territoriale comprensoriale.

La loro delimitazione o l'eventuale variazione è stabilita, secondo criteri generali formulati dal Consiglio dei ministri, dal Commissario del Governo sentita la Regione e la competente sezione del Comitato regionale di cui all'articolo 141.

Le circoscrizioni amministrative periferiche degli uffici dell'amministrazione finanziaria possono coincidere con le zone di cui al precedente articolo 54.

ART. 150.

(Doveri di comunicazione).

I titolari degli uffici o degli organi di cui all'articolo precedente inviano annualmente al responsabile regionale di settore e al presidente del Compensorio o dei Compensori interessati una relazione illustrativa dello stato di attuazione, anche sotto il profilo finanziario, delle linee programmatiche definite a livello regionale dal Commissario del Governo.

Eguali comunicazioni debbono trasmettere, ai titolari degli uffici o degli organi dello Stato operanti nel medesimo settore, i responsabili dei corrispondenti uffici del Compensorio.

Quando dalla relazione annuale di cui al primo comma emergano orientamenti o

iniziative ritenute gravemente pregiudizievoli per le finalità di riequilibrio socio-economico e territoriale perseguite dal Comprensorio e dai Comuni, il Presidente del Comprensorio può, con adeguata motivazione, richiederne l'esame al Commissario del Governo, che provvede con le modalità e gli effetti previsti dal primo comma dell'articolo 138.

ART. 151.

(Comitati amministrativi di settore).

Presso ciascun Comprensorio sono costituiti Comitati misti con il compito di valutare l'andamento dei servizi esercitati dalle diverse amministrazioni nello stesso settore.

I Comitati sono composti dai titolari degli uffici degli enti territoriali, dell'amministrazione periferica dello Stato, delle aziende autonome e degli enti nazionali operanti nel territorio del Comprensorio e corrispondono ai settori di attività identificati dal secondo comma dell'articolo 141, escluso quello concernente i servizi di pubblica sicurezza.

Le proposte di modifica, innovazione o raccordo nel rispettivo settore adottate dai Comitati con il consenso della maggioranza assoluta dei componenti debbono essere discusse, e motivatamente adottate o respinte, entro due mesi dalla loro formulazione, dal responsabile regionale del settore, per lo Stato, e dal Presidente del Comprensorio.

ART. 152.

(Utilizzazione di uffici).

Gli enti locali territoriali e gli uffici periferici dell'amministrazione statale, delle aziende autonome e degli enti pubblici nazionali possono reciprocamente avvalersi dei rispettivi uffici, in conformità ai criteri e secondo le modalità stabilite d'intesa tra Regione e commissario del Governo.

ART. 153.

(Uffici statali e aree metropolitane).

Le circoscrizioni territoriali, le funzioni e l'organizzazione degli uffici periferici dello Stato, delle amministrazioni autonome e delle articolazioni periferiche degli enti pubblici nazionali operanti nell'ambito di aree metropolitane sono determinate, dalle autorità rispettivamente competenti, secondo criteri stabiliti dal Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Alla proposta sono allegate le osservazioni formulate dalla Regione e dal Commissario del Governo interessati.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 154.

(Principi e criteri per la delimitazione dei Comprensori).

Ai fini della delimitazione dei Comprensori, la legge regionale si attiene ai seguenti principi e criteri:

a) che ciascun Comprensorio abbia una dimensione adeguata all'esercizio delle funzioni di programmazione socio-economica, generale e settoriale, e di pianificazione territoriale e alle altre funzioni ad esso attribuite dalla presente legge:

b) che i Comprensori siano individuati in modo da favorire il riequilibrio fra zone a diverso grado e livello di sviluppo;

c) che ciascun Comprensorio comprenda una o più aree geoeconomiche suscettibili di sviluppo integrato, anche se caratterizzate da assetti e settori produttivi diversi:

d) che ciascun Comprensorio corrisponda ad aree entro le quali si svolge la maggior parte dei rapporti economici, sociali e culturali della popolazione rispettiva;

e) che l'intero territorio di ciascun comune e di ciascuna Associazione intercomunale appartenga ad un solo Comprensorio.

Il numero massimo di Comprensorio che possono essere istituiti da ciascuna Regione è determinato dalla media aritmetica tra il quoziente risultante dal numero dei residenti nella Regione diviso per 350.000 e il quoziente risultante dalla superficie della Regione, espressa in chilometri quadrati, divisa per 2.000. Tale media è arrotondata al numero intero inferiore se è superiore a 5, al numero intero superiore se è inferiore a 5. È inoltre aumentata di uno se concerne Regioni il cui territorio sia considerato montano, ai sensi della legge vigente, per oltre metà della sua superficie.

ART. 155.

(Procedimento per la delimitazione dei comprensori).

Nella prima applicazione della presente legge, le Regioni provvedono con legge, sentiti i comuni, alla determinazione delle circoscrizioni comprensoriali, entro tre mesi dal termine di cui al primo comma dell'articolo 54.

Ai fini di cui al comma precedente, la Giunta regionale predispone, tenendo conto delle proposte dei consigli comunali, lo schema di delimitazione, che viene trasmesso ai comuni per l'acquisizione del loro definitivo parere. I pareri approvati dai Consigli comunali sono allegati alla relazione della proposta di legge sulla delimitazione dei Comprensori, inviata al Consiglio regionale.

Qualora, sulla legge regionale di delimitazione dei Comprensori debba farsi

luogo all'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 127 della Costituzione, Il Governo promuove la questione di merito di fronte alle Camere, salvo che si contesti la violazione del limite numerico fissato dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

ART. 156.

(Soppressione delle Province).

Con l'insediamento dei consigli dei nuovi Comprensori costituiti a seguito del riassetto di cui ai precedenti articoli, sono soppresse le Province e gli organismi comprensoriali eventualmente costituiti dalle Regioni, anche quando abbiano assunto la forma del Consorzio tra comuni.

La legge regionale provvede a riorganizzare l'esercizio delle funzioni già loro attribuite, ripartendole fra i Comuni, singoli o associati e i Comprensori in armonia con i principi contenuti nel Titolo II della presente legge. La legge regionale ripartisce conseguentemente tra i Comuni, le associazioni intercomunali e i Comprensori il personale e i beni degli enti soppressi e dispone circa i rapporti in corso. In caso di Consorzio il Presidente della Giunta regionale nomina uno o più commissari che provvedono entro tre mesi alla sua liquidazione.

ART. 157.

(Comunità montane).

La legge regionale, provvede, anche in deroga alle disposizioni della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, alla revisione dell'ordinamento delle Comunità montane, per adeguarlo ai principi della presente legge.

Restano ferme le disposizioni vigenti sui finanziamenti e le altre agevolazioni per i territori montani. Resta altresì ferma la destinazione alle comunità montane dei finanziamenti per lo sviluppo dei territori montani.

ART. 158.

Ricomposizione statale delle funzioni all'amministrazione locale).

Il Governo della Repubblica, sentite le Regioni e le associazioni rappresentative degli enti locali, è delegato a emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su conforme parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, uno o più decreti aventi forza di legge, per individuare le funzioni attualmente esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici che spettano all'amministrazione locale ai sensi della presente legge o che sono ad esse connesse, affini o strumentali, per disciplinare il trasferimento ai Comuni e ai Comprensori delle funzioni stesse, degli uffici e dei beni relativi e del personale indispensabile all'esercizio delle funzioni trasferite, e per provvedere alla riorganizzazione degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione statale.

ART. 159.

(Ricomposizione regionale delle funzioni dell'amministrazione locale).

La legge regionale provvede, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a disciplinare il trasferimento ai Comprensori e ai Comuni, singoli o associati, delle funzioni ad essi spettanti a norma dei titoli precedenti o con queste connesse, affini o strumentali che siano attualmente svolte da organi regionali o da enti pubblici dipendenti dalla Regione ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La Regione provvede altresì con legge, entro il medesimo termine, a disciplinare il trasferimento agli enti locali delle funzioni ad essi spettanti a norma della presente legge o con queste connesse, affini o strumentali, che siano attualmente svolte da enti pubblici locali non dipendenti dalla Regione. La legge regionale provve-

de alla conseguente ristrutturazione degli enti stessi, anche mediante fusione tra enti affini. La legge regionale provvede alla soppressione degli enti predetti, quando le funzioni trasferite agli enti locali siano prevalenti o comunque caratterizzanti l'attività dell'ente; la legge regionale regola in tal caso l'attribuzione delle funzioni residue agli enti locali, ovvero alla amministrazione periferica dello Stato nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 148, ovvero ad altri enti pubblici, previe intese con i medesimi.

Le leggi di cui ai commi precedenti provvedono alla attribuzione agli enti locali dei beni strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite, del personale ad esse preposto o addetto, dei relativi uffici e strutture.

Ove si debba far luogo all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 127 della Costituzione nei confronti delle leggi regionali di cui ai precedenti commi, il Governo promuove di fronte alle Camere la questione di merito per contrasto di interessi.

ART. 160.

(Revisione delle forme collaborative).

Entro due anni dall'insediamento dei primi consigli comunali e comprensoriali costituiti ai sensi della presente legge i Comuni e i Comprensori procedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla soppressione dei Consorzi e alla revisione delle altre forme collaborative in atto estinguendoli o trasformandoli secondo i modelli indicati dal capo II del titolo IV, anche se costituiti obbligatoriamente per legge.

ART. 161.

(Passaggio allo Stato delle spese estranee all'amministrazione locale e del relativo personale).

A partire dal 1° gennaio del 1980 le spese per servizi e funzioni estranee a

quelle spettanti all'amministrazione locale ai sensi della presente legge, che le norme precedentemente in vigore ponevano a carico dei Comuni e delle Province, sono assunte a carico del bilancio dello Stato.

Al fine di consentire il calcolo presuntivo dei relativi stanziamenti, i Comuni e le Province comunicano, entro il 30 gennaio 1979, alle competenti amministrazioni statali l'ammontare delle spese sostenute nei tre anni precedenti per ciascuno di detti servizi o funzioni.

Con effetto dalla data di cui al primo comma, il personale dei Comuni e delle Province, in servizio al 1° gennaio 1978, adibito prevalentemente od esclusivamente ai servizi o alle funzioni di cui sopra, passa alle dipendenze dello Stato, conservando il trattamento economico acquisito. Al suo inquadramento si provvede, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti. Con gli stessi decreti sono aumentati o istituiti gli organici relativi.

ART. 162.

(Riorganizzazione delle amministrazioni comunali).

Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del rispettivo statuto, i Comuni provvedono alla riorganizzazione dei propri uffici ed aziende in relazione alle funzioni e al riassetto degli enti previsti dalla presente legge.

Sino a quando i singoli enti non abbiano provveduto, l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e delle aziende municipalizzate istituite dai Comuni rimangono regolati dalle norme di legge e di regolamento precedentemente in vigore.

Ove si debba provvedere ad una ripartizione tra più enti del personale già in servizio presso Comuni o Province, ad essa provvede il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa, sulla base delle richieste avanzate dagli enti e tenute presenti le

preferenze espresse dagli interessati. Con separato decreto e con le stesse modalità il presidente della giunta regionale provvede alla ripartizione dei beni in dotazione degli enti e delle relative aziende municipalizzate. I rapporti giuridici in corso sono trasferiti ai nuovi enti in proporzione alla popolazione che a ciascuno compete, salvo diversa convenzione tra essi.

ART. 163.

(Operatività delle nuove norme sui controlli).

Le norme di cui al capo I del titolo VII si applicano a far tempo dall'insediamento dei nuovi consigli comunali e comprensoriali.

Sino a tale data rimangono in carica gli organi regionali di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e l'esercizio del controllo resta disciplinato dalle norme contenute nella medesima legge, con successive modifiche.

Le Regioni provvedono a quanto loro compete per la ricostituzione dell'organo di controllo e alla previa sua regolamentazione legislativa, in modo che il suo insediamento possa aver luogo contestualmente all'insediamento dei nuovi consigli.

A decorrere dalla stessa data di cui al primo comma, cessa ogni forma di controllo sull'amministrazione locale diversa dai controlli previsti dal capo I del titolo VII, da qualunque organo esercitata, salve le verifiche di carattere tecnico che in virtù di speciali disposizioni legislative competano ad organi dello Stato o della Regione. In particolare cessa ogni forma di controllo sui bilanci dei Comuni da parte dello Stato.

A decorrere dalla medesima data la Commissione centrale per la finanza locale prevista dagli articoli 328 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è soppressa.

ART. 164.

(Mutui a ripiano dei bilanci di aziende municipalizzate).

I mutui per investimenti a ripiano dei bilanci di aziende municipali dei comuni e delle province in essere al 31 dicembre 1977 sono riportati, nelle quote di ammortamento per capitale ed interessi, in bilancio in un conto d'ordine fino al completo consolidamento di essi a carico dello Stato, nelle forme, nei tempi e nei modi da stabilire con legge entro e non oltre il 31 dicembre 1983.

Le somme iscritte ai sensi del precedente comma nel conto d'ordine non sono computate ai fini dei vincoli di cui allo articolo 75.

ART. 165.

(Applicazione della legge nelle Regioni a statuto speciale).

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle Regioni a statuto speciale, ferma restando la competenza legislativa e amministrativa delle Regioni medesime in tema di ordinamento degli enti locali.

Le Province autonome di Trento e Bolzano conservano l'ordinamento per esse fissato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Spetta alla Regione Trentino-Alto Adige, in sede di ordinamento dei Comuni, fissare le norme generali per l'eventuale trasformazione dei comprensori e dei consigli di valle in enti di governo di secondo livello, e provvedere, su proposta delle Province autonome di Trento e Bolzano, alla relativa delimitazione territoriale.

ART. 166.

(Abrogazione delle norme incompatibili).

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni con essa incompati-

bili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.

Sono in particolare abrogate le norme contenute:

a) nel testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, in quello approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e loro successive modifiche e integrazioni;

b) nel Regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297 e successive modifiche e integrazioni;

c) nel decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426 e successive modificazioni;

d) nel testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, salvo quelle di cui al capo V, e nel Regolamento approvato con regio decreto 10 marzo 1904, n. 108 e loro successive modifiche e integrazioni;

e) nel capo II del titolo V della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e successive modifiche;

f) nella legge 8 marzo 1951, n. 122 e successive modifiche e integrazioni;

g) nel titolo I e nel capo III del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modifiche e integrazioni.